Anno 140° — Numero 44

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 novembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'Istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1999, n. 1.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1999, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 3

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1999, n. 14.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 10.

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonchè modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 11.

 LEGGE REGIONALE 3 maggio 1999, n. 12.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali numeri 20/1997 e 13/1998 . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 13.

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1999, n. 16.

Scadenza del mandato degli organi amministrativi del Consorzio della bonificazione umbra di Spoleto Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1999, n. 17.

Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 18.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 19.

Riordino degli organismi collegiali Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 20.

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 Pag. 18

		_				
RE	(÷I	() [NE.	M	JC 🛈	LIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 13

Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 14.

Proroga legge 3 marzo 1998, n. 9 «Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo del consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54» . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1999, n. 15.

Disposizioni in materia di personale Pag. 32

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 17.

Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.

Pag. 33

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 18.

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 10.

Bandiera della Regione Pag. 46

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 11.

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1999, n. 12.

 LEGGE REGIONALE 23 aprile 1999, n. 13.

Modifica alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, concernente: «Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953»

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999 n. 14.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999 n. 15.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999 n. 16.

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 17.

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Pag. 53

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1999, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed assestamento per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio triennale 1999-2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 4 giugno 1999)

(Omissis).

99R0551

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1999, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 giugno 1999)

(Omissis).

99R0552

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1999, n. 14.

Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 22 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I Principi generali

> Art. 1. Finalità

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina, in conformità alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consi-

glio del 3 marzo 1997, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente al fine di:

- a) concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali:
- b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
- c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.

Art. 2.

Definizione e procedura

- 1. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni.
- 2. La procedura di VIA individua, descrive e giudica tali effetti e si realizza in quattro momenti:
- a) elaborazione, a cura del proponente, di uno studio tecnicoscientifico degli effetti che il piano o il progetto proposto produrrebbero sull'ambiente;
- b) attivazione, da parte degli enti competenti, dell'informazione e della consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei cittadini interessati;
- c) formulazione del parere da parte del comitato tecnico per l'ambiente di cui all'art. 4;
- d) decisione, da parte della giunta regionale, in merito alla compatibilità ambientale del piano o progetto.
- 3. L'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di VIA che, annualmente, predispone una relazione circa la verifica globale dei risultati conseguiti. Tale relazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Ambito di applicazione

- 1. La procedura di VIA si applica:
- a) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al capo II;
 - b) ai progetti di interventi e di opere di cui al capo III.

Art. 4.

Comitato tecnico per l'ambiente

- 1. Presso la struttura regionale competente in materia di VIA, è istituito un comitato tecnico per l'ambiente, di seguito denominato comitato, composto:
- a) dal dirigente, con funzione di presidente, della struttura regionale competente in materia di VIA, o suo delegato;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), o suo delegato;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o suo delegato;
- d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, o suo delegato;
- e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico, o suo delegato;

- f) dai rappresentanti di altre strutture o enti strumentali regionali, di volta in volta identificati dalla struttura competente in materia di VIA, direttamente interessati all'esame dei progetti all'ordine del giorno.
 - 2. Il comitato esercita le seguenti competenze:
- a) formula pareri in ordine agli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi per l'applicazione degli strumenti di VIA;
- b) esamina la documentazione concernente la VIA e accerta la veridicità ed attendibilità dello studio relativo;
 - c) valuta ogni altro aspetto rilevante ai fini della VIA;
 - d) formula il parere di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

Art. 5.

Funzionamento del comitato

- 1. Il comitato di cui all'art. 4 è convocato dal presidente ogni volta che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, è necessario che esprima un proprio parere.
- 2. Il comitato di cui all'art. 4 è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei convocati. Gli assenti per comprovati motivi, qualora impossibilitati ad essere sostituiti da un proprio delegato, devono far pervenire un parere scritto entro il giorno precedente la riunione del comitato. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.
- 3. Le funzioni di segretario del comitato, senza diritto di voto, sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di VIA, che redige il verbale di ciascuna riunione, nel quale è riportato l'esito delle votazioni.
- 4. Alle riunioni del comitato possono partecipare il promotore dell'intervento ed il progettista, al fine di illustrare e giustificare le scelte progettuali.
- 5. Alle riunioni del comitato possono inoltre intervenire, a titolo consultivo, per l'esame di progetti particolari, esperti esterni, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), convocati dalla struttura regionale competente in materia di VIA.

Capo II

PROCEDURA DI VIA PER STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Art. 6.

Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

- 1. I seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le loro varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale:
 - a) piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);
 - b) piani regolatori generali comunali ed intercomunali;
 - c) piani urbanistici di dettaglio;
 - d) piano energetico regionale;
 - e) piano regionale dei trasporti;
 - f) piano regionale delle attività estrattive;
 - g) piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
 - h) piano regionale di utilizzo delle acque.
- 2. Le varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali sono sottoposte a VIA secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
- Le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali non sono sottoposte a VIA.

Art. 7.

Studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione

- 1. Lo studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici contiene:
 - a) la descrizione dell'ambiente interessato:
- b) la descrizione delle scelte previste, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione, anche in rapporto a possibili alternative;
- c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente dalle scelte previste;
- d) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare eventuali effetti negativi sull'ambiente:
- e) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.

Art. 8.

Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

- 1. Prima dell'adozione dei piani di cui all'art. 6, comma 1, l'ente competente deve acquisire il parere del comitato di cui all'art. 4. Per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati, spetta al privato proponente provvedere all'acquisizione del parere del comitato prima dell'esame da parte dell'organo competente.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, copia della bozza di piano, con relativo studio di impatto ambientale, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di VIA, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 11/1998.
- 3. Il motivato parere sulla bozza di piano deve essere espresso, in forma scritta, dal comitato di cui all'art. 4, entro sessanta giorni dal deposito della documentazione presso la struttura regionale competente in materia di VIA.

Art. 9.

Informazione e consultazione sugli strumenti di pianifcazione

- 1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione ai sensi della legislazione vigente, gli enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale.
- 2. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all'art. 49 della legge regionale n. 11/1998, è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, da parte della struttura regionale competente in materia di VIA, entro trenta giorni dalla sua ricezione.
- 3. Tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso la struttura regionale competente in materia di VIA.

Capo III

PROCEDURA DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE

Art. 10.

Progetti di interventi e di opere

- 1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di VIA, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui agli allegati A e B, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.
- 2. Gli importi monetari indicati negli allegati A e B sono aggiornati, con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le volumetrie dei fabbricati indicati negli allegati si riferiscono alle volumetrie fuori terra.
- 3. I limiti quantitativi riportati negli allegati A e B hanno validità per la generalità del territorio. Nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali, nonché nelle aree tutelate ai sensi della legge n. 1497/1939 e nelle aree di tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica individuate dal PTP, i valori sono ridotti del venti per cento.

- 4. Gli allegati A e B possono essere integrati con deliberazione della giunta regionale.
- 5. I progetti di interventi e di opere non compresi negli allegati A e B sono sottoposti alla procedura di VIA, su esplicita richiesta rivolta dal proponente o dal comune o dai comuni territorialmente interessati dal progetto alla struttura regionale competente in materia di VIA.
- 6. Non sono sottoposti alle procedure di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento funzionale e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di VIA i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).
- 7. Nel caso in cui l'intervento, o l'opera, siano o possano configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di VIA il programma generale.

Art. 11.

Studio di impatto ambientale su progetti

- 1. Tutti i progetti di cui all'art. 10 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.
- 2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:
- a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;
- b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;
- c) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento:
 - 1) alla popolazione;
 - 2) alla fauna e alla flora;
 - 3) al suolo, all'acqua e all'aria:
 - 4) ai fattori climatici;
- 5) ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico;
 - 6) al paesaggio;
 - 7) agli aspetti socio-economici;
 - 8) all'interazione tra questi vari fattori;
- .d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti:
 - 1) all'esistenza del progetto;
 - 2) all'utilizzazione delle risorse naturali;
- 3) all'emissione di agenti inquinanti, alla creazione di sostanze nocive o allo smaltimento dei rifiuti;
 - 4) agli effetti derivanti da possibili incidenti;
 - 5) all'impatto cumulativo dei vari fattori;
- e) l'illustrazione della coerenza degli interventi e delle opere proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione di intervento, ivi compresa l'opzione zero;
- g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione degli interventi o delle opere;
 - h) l'analisi costi-benefici dell'opera;
- i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.
- 3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale limitatamente a quanto previsto al comma 2, lettera b). In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell'intervento o dell'opera destinata a essere resa pubblica.

Art. 12.

Richiesta di VIA

- 1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a VIA deve presentare apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia di VIA allegando, in duplice copia, il progetto preliminare ed il relativo studio di cui all'art. 11. Copia del rapporto di sintesi di cui all'art. 11, comma 2, lettera i), deve essere depositato contestualmente presso tutti i comuni territorialmente interessati al progetto.
- 2. I comuni devono dare notizia dell'avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni, e per la durata di trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio.
- 3. Dell'avvenuto deposito dello studio, presso la struttura regionale competente in materia di VIA, deve essere dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui lo studio stesso è completo della documentazione richiesta dall'art. 11. Il procedimento s'intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.
- 4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione, proprie osservazioni scritte alla struttura regionale competente in materia di VIA.
- 5. È data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA, deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentito, ove ritenuto necessario, il parere del comitato di cui all'art. 4.
- 6. La definizione dei casi di dubbia interpretazione in merito agli interventi di cui all'art. 10, comma 6, nonché l'analisi dei casi specifici previsti nel paragrafo «Gestione dei rifiuti» dell'allegato A, segue la procedura e i tempi fissati dal comma 5. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA, possono essere individuate eventuali indicazioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti.

Art. 13.

Forme e finalità della partecipazione

- 1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di VIA.
- 2. L'Assessore competente in materia di VIA può promuovere consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate al fine di:
- a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;
- b) favorire l'effettivo esercizio della facoltà prevista dall'art. 12, comma 4;
- c) acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione finale di impatto ambientale;
- d) indicare ulteriori garanzie e misure di mitigazione e controllo degli effetti negativi dell'impatto ambientale.
- 3. Delle consultazioni ed udienze di cui al comma 2, è data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.
- 4. Nel corso della procedura di VIA, il sindaco, ciascun assessore comunale e ciascun consigliere comunale dei comuni interessati può chiedere alla struttura regionale competente in materia di VIA l'illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione, alla quale deve essere invitato il proponente.

Art. 14. Istruttoria

- 1. L'istruttoria sullo studio dell'impatto ambientale è condotta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, che dispone gli accertamenti necessari. La struttura richiede alle strutture regionali e alle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l'ufficio ritenga opportuno acquisire per l'assunzione della decisione sulla VIA.
- 2. I pareri richiesti ai sensi del comma 1, devono essere resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere richiesto, tranne nel caso di pareri obbligatori e vincolanti.
- 3. La struttura regionale competente in materia di VIA può richiedere per iscritto, entro il termine di venti giorni dall'inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione sia ritenuta necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell'istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.
- 4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA deve regolare lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti al comitato di cui all'art. 4, entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.
- 5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, la giunta regionale, su richiesta del comitato di cui all'art. 4, può autorizzare la struttura regionale competente in materia di VIA a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.
- 6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei casi in cui il proponente ne faccia motivata richiesta.

Art. 15.

VIA sui progetti

- 1. Il parere, positivo o negativo, del comitato di cui all'art. 4, è reso, in forma scritta, sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonche di quelli acquisiti con l'istruttoria. Esso deve essere reso entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore, concernenti la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.
- 2. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale dell'opera è adottata, con motivata deliberazione, dalla giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere del comitato di cui all'art. 4. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del comitato, la giunta regionale può richiedere al comitato medesimo, indicando specificatamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
- La giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:
- a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
- b) siano stati espressi, in seno al comitato di cui all'art. 4, pareri positivi vincolanti in merito alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.
- 4. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.

- 5. La deliberazione della giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale ai sensi delle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque e dell'atmosfera ed ha effetto ai fini di tali autorizzazioni, ove queste siano state espresse in via definitiva durante la fase istruttoria.
- La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

Art. 16.

Opposizione

- 1. Contro la deliberazione sulla compatibilità ambientale della giunta regionale è ammesso ricorso in opposizione alla giunta stessa, da parte del proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzato al presidente della giunta regionale e depositato presso la struttura regionale competente in materia di VIA.
- 3. La giunta regionale si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito, sentito il comitato di cui all'art. 4, che deve esprimersi entro trenta giorni dal deposito stesso. In attesa della decisione della giunta regionale sui ricorsi, gli enti competenti non possono rilasciare autorizzazione per la realizzazione dell'opera.

Art. 17.

Efficacia temporale della VIA

- 1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito, di volta in volta, dalla deliberazione della giunta regionale, su proposta del comitato di cui all'art. 4, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del proponente la giunta regionale, sentito il comitato, può prorogare il predetto termine.
- 2. Scaduto il termine di efficacia della VIA senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla VIA cessa di avere efficacia.

Art. 18.

Procedura semplificata

- 1. I progetti per la realizzazione e per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all'allegato B, sono soggetti ad una procedura semplificata di VIA.
- 2. Lo studio di impatto ambientale per i progetti a procedura semplificata si limita ad una relazione tecnica da parte del progettista dell'opera, che contiene i seguenti elementi:
- a) la descrizione dell'opera e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi;
- b) l'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- c) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi.
- 3. Per i progetti ed opere dell'allegato B i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 12, comma 4, sono ridotti a trenta giorni ed i termini per la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 14, comma 4, sono ridotti a sessanta giorni.

Art. 19.

Vigilanza

1. La struttura regionale competente in materia di VIA, qualora rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nella delibera di valutazione positiva della compatibilità ambientale, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale propone alla giunta regionale la revoca della deliberazione di valutazione positiva.

Art 20

Sanzioni

- 1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale, prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) a lire 18.000.000 (Euro 9.296,22).
- 2. Chiunque, con un'azione o omissione, non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello studio di impatto ambientale, soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.
- 3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2 e le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000.000 (Euro 2.065,83) a lire 12.000.000 (Euro 6.197,48).
- 4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 spetta al presidente della giunta regionale.
- 5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione.
- 6. In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative comporta l'obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo, nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente, procedono all'emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. In caso di inerzia provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale, il quale, prefissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
- 7. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono gli organi a cui compete, in base alla legislazione vigente, la vigilanza nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente, la protezione delle bellezze naturali e dei beni culturali.

Art. 21.

Aggiornamento della VIA

1. Nel caso di modificazioni non sostanziali degli elementi oggetto dello studio di impatto ambientale, la struttura regionale competente in materia di VIA può richiedere al responsabile della gestione dell'intervento o dell'opera un aggiornamento dello studio stesso.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;
 - b) la legge regionale 1º luglio 1994, n. 34;
 - c) l'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39;
- d) i commi 2 e 3 dell'art. 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Art. 23.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 giugno 1999

VIÈRIN

(Omissis).

99R0654

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 10.

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonchè modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme applicabili in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Elezione del presidente della provincia

- 1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
- 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 122/1951, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati

dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 della legge n. 81/1993, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia.

- 3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
- 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. La parte interna della scheda per il primo turno di votazione per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, deve avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata alla presente legge.
- 5. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia e per il candidato o uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegati tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresi, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato al gruppo prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- 6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
- 7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
- 8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
- 9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, ivi compresi quelli collegati al turno precedente.
- 10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
- 11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di eta.

Art. 3.

Elezione del consiglio provinciale

- 1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 122/1951, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'art. 2 e al presente articolo.
- 2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

- 3. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
- 5. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai gruppi collegati. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
- 6. Qualora un candidato alla carica di presidente della provincia sia proclamato eletto al primo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di presidente della provincia sia proclamato eletto al secondo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altro gruppo o altri gruppi collegati abbiano già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.
 - 7. I restanti seggi sono attribuiti ai sensi del comma 3.
- 8. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
- 9. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 4.

Collegamenti al turno di ballottaggio

1. All'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole «, ivi comprese quelle collegate al turno precedente.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 14/1995

1. All'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 14/1995, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi.».

Art 6

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale ed assessore comunale e provinciale

1. Le incompatibilità fra le cariche di assessore e consigliere comunale e provinciale di cui all'art. 25 della legge n. 81/1993, non hanno applicazione nei comuni e nelle province della Regione.

Art. 7.

Termini per lo svolgimento delle elezioni

- 1. Le elezioni degli organi dei comuni e delle province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
- 2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.
- In via transitoria le elezioni degli organi dei comuni e delle province che scadono nel secondo semestre si tengono nel primo turno unico elettorale successivo.
- 4. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali devono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 aprile 1999

ANTONIONE

99R0501

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 11.

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ
DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 1.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1993

- 1. All'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Per l'esame e l'estrazione di copia delle deliberazioni formali adottate dai soggetti di cui al comma 1, si prescinde dalla verifica dell'interesse del richiedente alla conoscenza dell'atto.».

Art. 2.

Proroga del termine per l'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 23/1997

1. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 3.

Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi

- 1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi nonché la conservazione dei relativi documenti, così da garantire una migliore funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, e di predisporre le misure organizzative necessarie all'attuazione del diritto d'accesso, si provvede, con regolamento, a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti strumentali della Regione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Divulgazione di atti di interesse regionale

- 1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.
- 2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del *Bollettino ufficiale* della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.

Art. 5.

Istituzione del sistema informativo regionale sugli appalti

- 1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.
- 2. L'accesso telematico alle informazioni è libero e avviene senza alcun aggravio di costi per l'utente.
- 3. È fatto obbligo a tutti gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento.
- Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale emana un apposito regolamento applicativo del presente articolo.

Art. 6.

Abolizione di controlli

- 1. Sono aboliti i controlli di legittimità di cui all'art. 68, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sugli atti degli enti regionali.
 - 2. L'art. 68 della legge regionale n. 18/1996 è abrogato.

Capo II Soppressione di enti regionali

Art. 7.

Soppressione dell'ERMI

- 1. L'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è soppresso a partire dal 1° gennaio 2000.
- 2. L'amministrazione regionale subentra all'ERMI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
- 3. Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato entro il 1° dicembre 1999, viene nominato un commissario liquidatore, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, con il compito di liquidare l'ERMI entro i successivi centottanta giorni, secondo le direttive impartite dalla giunta regionale.
- 4. Dalla data di cui al comma 1 decadono gli organi di amministrazione dell'ERMI previsti dalla legge regionale n. 46/1990 e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore.
- 5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'ERMI ed invia alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
 - a) entro tre mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
 - 1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'ente;
- 2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'ente da attribuire all'amministrazione regionale;
 - 3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) entro cinque mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
- 1) il bilancio di liquidazione dell'ente alla data del 31 dicembre 1999;
- 2) lo stato delle attività in corso alla data del 31 dicembre 1999.
- 6. La giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), punti 1) e 2), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'ente.
- 7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'amministrazione regionale.
- 8. Il commissario liquidatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale messo a disposizione, rispettivamente, dall'Amministrazione regionale e dall'ERMI.
- 9. Al commissario liquidatore spetta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità lorda mensile di ammontare corrispondente alla somma delle indennità dirigenziali previste dal contratto collettivo di lavoro Area di contrattazione della dirigenza per l'incarico di direttore di servizio, comprensiva del rateo degli istituti di cui all'art. 104, settimo comma, primo e secondo alinea della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Detta indennità non può essere cumulata con le eventuali indennità dirigenziali in godimento connesse con l'espletamento di incarico dirigenziale. In tale eventualità al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.
- 10. Sono abrogati, dalla data di soppressione dell'ente, il titolo II della legge regionale n. 46/1990 nonché la lettera h) dell'art. 199 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
- 11. Con successiva legge regionale sono individuate le strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia di migranti, nonché ulteriori modalità di trasferimento dal disciolto ERMI all'amministrazione regionale dei procedimenti in corso e non conclusi, per assicurare continuità agli interventi a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Art. 8.

Soppressione dell'I.R.Fo.P.

1. L'istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dal 1° settembre 2001.

- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dell'I.R.Fo.P. di cui all'art. 30 della legge regionale n. 42/1978 e nelle loro competenze subentra il commissario di cui al comma 3.
- 3. Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla giunta regionale.
- 4. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'I.R.Fo.P., affinché la direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.
- 5. Al commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al presidente dell'I.R.Fo.P.
- 6. In relazione alla soppressione dell'I.R.Fo.P., il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'art. 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.
- 7. Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.

Art. 9.

Adempimenti per la liquidazione dell'I.R.Fo.P.

- 1. Il commissario di cui all'art. 8, a seguito della soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'ente e invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
- a) entro il 31 ottobre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Istituto, da attribuire all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 43 detta legge regionale n. 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) entro il 31 gennaio 2002 il bilancio di liquidazione dell'Istituto al 31 ottobre 2001 e lo stato delle attività in corso alla medesima data.
- 2. La giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 1 e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Istituto.
- 3. Intervenuta l'approvazione, il commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l'attribuzione delle attività finanziarie all'amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.
- 4. Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione.
- 5. Per motivate esigenze l'attività di liquidazione può essere prorogata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 10. Norme finanziarie

- 1. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 programma 0.32.3 spese correnti Categoria 1.4. Sezione I con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
- 2. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 programma 0.32.3. (di nuova

istituzione nella rubrica) - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.)» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Capo III

NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE B LO SMOBI-LIZZO DI BENI PATRIMONIALI REGIONALI NONCHÉ AUTORIZZA-ZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE REALIZZATO CON FINANZIA-MENTO REGIONALE.

Art. 11.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 3/1998

- 1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «avente ad oggetto il mandato a gestire ed alienare i beni immobili della Regione ad essa affidati a tale scopo» sono sostituite dalle parole «per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici.».
- 2. All'art. 3 della legge regionale n. 3/1998, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- «3-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili.
- 3-ter. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.».
- 3. All'art. 3 della legge regionale n. 3/1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Ai fini del conferimento del mandato, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 57/1971

- 1. All'art. 6, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, la lettera c) è abrogata.
- 2. All'art. 6 della legge regionale n. 57/1971, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «L'amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari, nonché ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni I.V.A.
- 3. All'art. 6 della legge regionale n. 57/1971, il terzo comma, come aggiunto dall'art. 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:
- «L'amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo I.V.A. esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni I.V.A. esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo I.V.A. esclusa, la

pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel *Bollettino ufficiale* della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale.».

- 4. All'art. 6 della legge regionale n. 57/1971, il quarto comma, come aggiunto dall'art. 30, comma 15, della legge regionale n. 10/1997, è sostituito dal seguente:
- «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari.».
- 5. All'art. 6 della legge regionale n. 57/1971, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.».

Art. 13.

Acquisizione di beni immobili mediante permuta

1. In particolari casi di convenienza o di opportunità l'amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di beni immobili anche mediante permuta, sulla base del valore del bene oggetto della permuta stessa determinato dal competente organo tecnico regionale.

Art. 14.

Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili e modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 10/1997

- 1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'art. 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o vice-consegnatario competente.
- 2. All'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 10/1997, dopo la parola «scarico» aggiungere le parole «, quali materiali di facile consumo.».
- 3. All'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 10/1997, le parole «con i registri di cui al comma stesso» sono sostituite dalle parole «con registri di carico e scarico.».
- 4. La procedura di cui al comma 1 non si applica per i beni mobili così come indicati nell'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 10/1997.
- 5. All'art. 30, comma a della legge regionale n. 10/1997, le parole «agli enti ed organismi funzionali della Regione» sono sostituite dalle parole «agli enti locali ed agli enti ed organismi funzionali della Regione».
- 6. All'art. 30, comma 11, della legge regionale n. 10/1997, le parole «in inventario» sono sostituite dalle parole «nei registri di carico e scarico».

Art 15

Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF

- 1. Il Consorzio industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.
- 2. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.
- 3. I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.

Capo IV

DIFFERIMENTO DI TERMINI PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO RELATIVE A STRUMENTI AGEVOLATIVI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 16.

Differimento del termine per le domande di contributo relative a strumenti agevolativi

- 1. I termini di cui all'art. 218, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo differiti dall'art. 25, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2000.
- 2. Gli interventi dei consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono disciplinati dalla regola del de minimis.

Capo V

Disposizioni in materia di finanziamenti ad enti locali e regionali

Art. 17.

Norma transitoria relativa a fondi assegnati alle province

1. In deroga a quanto disposto con l'art. 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato art. 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati i motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.

Art. 18.

Autorizzazione alla rinuncia ad interessi su finanziamenti agli enti locali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi, maturati su finanziamenti concessi agli enti locali e dagli stessi non utilizzati e già integralmente restituiti all'amministrazione regionale.

Art. 19.

Finanziamento aggiuntivo a favore dell'ERSA

1. Per il finanziamento dell'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 6800 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 49 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Capo VI

Ulteriori modifiche ed integrazioni di leggi regionali

Art. 20.

Modifica all'art. 141 della legge regionale n. 13/1998

1. All'art. 141, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole «106, 109 e 134» sono sostituite dalle parole «e 106».

Art. 21.

Modifica ed integrazione dell'art. 38 della legge regionale n. 46/1986

- 1. All'art. 38, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dopo le parole «dall'elenco» sono aggiunte le seguenti «di cui all'art. 33 della presente legge e di cui all'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27».
- 2. All'art. 38 della legge regionale n. 46/1986, al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:
 - «Le sanzioni sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a) ammonizione in caso di:
 - 1) inadempienze lievi;
- 2) mancata verifica da parte dei collaudatori di cui alla legge regionale n. 27/1988 dei calcoli delle strutture portanti di modesta entità;
- b) sospensione dall'elenco per una durata massima di un anno, commisurata alla gravità delle inadempienze, in caso di:
 - 1) recidiva nei comportamenti di cui alla lettera a);
- 2) inosservanza ingiustificata del termine stabilito per lo svolgimento dell'incarico;
- 3) mancata verifica da parte dei collaudatori di cui alla legge regionale n. 27/1988 dei calcoli delle strutture portanti, nei confronti delle quali la mancata applicazione della normativa vigente pregiudica la stabilità della costruzione;
 - c) cancellazione dall'elenco in caso di:
 - 1) ulteriore recidiva nei comportamenti di cui alla lettera a);
- 2) recidiva nei comportamenti di cui ai numeri 2 e 3 della lettera b).».
- All'art. 38 della legge regionale n. 46/1986, al secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Qualora sulla base delle segnalazioni la commissione ritenga che i fatti commessi possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione, procede a contestare l'addebito assegnando un termine a difesa non superiore a trenta giorni. La sanzione o l'archiviazione del procedimento sono decise dalla commissione entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'interessato. Le decisioni della commissione in merito alle sanzioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Alla contestazione ed alla comunicazione della decisione provvede il presidente della commissione.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 aprile 1999

ANTONIONE

99R0497

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1999, n. 12.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali numeri 20/1997 e 13/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sistema integrato di trasporto pubblico locale servizio ferroviario metropolitano regionale

- 1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n 20, come modificato dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, l'amministrazione regionale; ad integrazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, è autorizzata a dotarsi di studi e progetti per la realizzazione di sistemi integrati di trasporto pubblico locale anche attraverso un servizio ferroviario metropolitano regionale.
- 2. Per la realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'amministrazione regionale può contribuire:
- a) alla progettazione di studi di fattibilità del servizio stesso, con particolare riguardo a studi relativi all'integrazione fra i servizi di linea previsti dal piano regionale per il trasporto pubblico locale e all'introduzione di orari cadenzati ed integrati del servizio ferroviario;
- b) alla progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle stazioni ferroviarie miranti a migliorare l'accesso alle stesse in termini di viabilità e mobilità, favorendone il loro utilizzo come punto di scambio intermodale sia sul versante urbano che su quello ferroviario;
- c) al finanziamento dei programmi di eliminazione dei passaggi a livello;
- d) al finanziamento di interventi strutturali tesi all'ammodernamento e potenziamento dell'impiantistica ferroviaria limitatamente alle tratte interessate dal servizio.
- 3. Per gli atti preliminari alla realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a., le province ed i comuni interessati.
- 4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3622 (2.1.210.3.09.19) che si instituisce nello stato di previone della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 17 programma 0.4.1 spese di investimento categoria 2.1 sezione IX con la denominazione «Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale» e con lo stanziamento di L. 2.000 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di L. 2.000 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 28 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.

Art 2

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 20/1997 in materia di delega alle province

- 1. All'art. 6 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. In relazione alla necessità di adeguare l'offerta di trasporto pubblico locale alle scelte di pianificazione comunale, i comuni capoluogo di provincia e quelli con oltre 25.000 abitanti presentano all'ente concedente proposte di variazione dei servizi esercitati, purché non in contrasto con il piano di cui all'art. 8.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/1997 in materia di competenze delle province

- 1. All'art. 7, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 20/1997, dopo le parole «unità di gestione», sono aggiunte le parole «,fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis».
- 2. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 20/1997, alla lettera f), come modificata dall'art. 22 della legge regionale n. 13/1998, dopo le parole «associazioni di tutela e rappresentanza» sono aggiunte le parole «giuridica nazionale».
- 3. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 20/1997 la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) al rilascio e al rinnovo della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del comune in materia edilizia, nonché allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse;».
- 4. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 20/1997 la lettera n) è abrogata.
- 5. All'art. 7 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'art. 15, comma 2, sono espletate dall'amministrazione regionale qualora la provincia competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto pubblico locale. In tal caso, la provincia interessata è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario per le relative procedure.».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 20/1997, in materia di procedura per la formazione ed approvazione del piano regionale

- 1. All'art. 10 della legge regionale n. 20/1997 il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Il piano regionale può essere modificato o integrato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla viabilità e trasporti, per sopravvenute ragioni di necessità o convenienza, a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa, anche su istanza diretta dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con oltre 25.000 abitanti.».

Art. 5

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 20/1997, in materia di piani urbani del traffico

- 1. All'art. 11 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
- «5-bis. La delibera comunale di approvazione del piano urbano del traffico non può divenire esecutiva prima dell'approvazione, da parte dell'amministrazione provinciale, di cui al comma 5.».

Art. 6

Soppressione del comitato regionale per il trasporto pubblico locale

- 1. Il capo IV della legge regionale n. 20/1997 è abrogato.
- 2. All'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 20/1997, dopo le parole «Assessore alla viabilità e trasporti», sono abrogate le parole «, previo parere del comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 12».

- 3. All'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 20/1997, sono abrogate le parole «Previo parere del comitato regionale,».
- 4. All'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 20/1997 le parole «ed informa il comitato regionale delle variazioni avvenute integrando le stesse nel contratto di servizio» sono sostituite dalle parole «, integrando il contratto di servizio con le variazioni avvenute».

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 20/1997 in materia di assegnazione delle concessioni

- 1. All'art. 15 della legge regionale n. 20/1997, al comma 1, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, le parole «dall'1 gennaio 1999» sono sostituite dalle parole «dal 1° gennaio 2000».
- 2. All'art. 15 della legge regionale n. 20/1997 il comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, è sostituito dal seguente:
- «2. La concessione è affidata a seguito di procedure concorsuali di gara pubblica, espletate in base alle previsioni del piano regionale ed in conformità alla direttiva 93/38/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. La procedura di aggiudicazione avviene come previsto dall'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 158/1995. Ad uno stesso soggetto non può essere affidata la concessione di più di una delle unità di gestione individuate dal Piano regionale.».
- 3. All'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 20/1997, come modificato dall'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 13/1998, alla lettera h), dopo le parole «la possibilità di affidamento a terzi», sono aggiunte le parole «, entro il limite del 20 per cento,».
- 4. All'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 20/1997, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
- «h-bis) la possibilità da parte del concessionario, previa autorizzazione della provincia, di affidare a terzi alcuni servizi aggiuntivi di cui al comma 6, purché questi siano stati preventivamente individuati e con il limite massimo del 20 per cento; il subappalto è condizionato al mantenimento degli standard di qualità resi all'utenza;».
- 5. All'art. 15 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
- «6-bis. I comuni possono stipulare contratti di servizio direttamente con il concessionario dell'unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico dei comuni stessi, previo nulla osta della provincia competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del piano.».
- 6. All'art. 15 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
- «7-bis. Sono espressamente autorizzate a partecipare alle gare per l'affidamento delle concessioni le aziende speciali, i consorzi e le società consortili, le società per azioni a partecipazione pubblica, nonché tutte le altre forme societarie previste dalla legge. Le aziende ed i consorzi, nonché le associazioni temporanee di impresa, nel caso di assegnazione di un'unità di gestione, devono trasformarsi in società per azioni entro il 30 giugno 2000.».

Art. 8.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 20/1997 in materia di assegnazione dei fondi regionali

- 1. All'art. 16 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- «3-bis. L'eventuale ribasso di gara può essere utilizzato dall'amministrazione regionale per fornire eventuali servizi di emergenza.».

Art. 9.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 20/1997 in materia di revoca e decadenza della concessione

1. All'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 20/1997, dopo la parola «indennizzo.» è aggiunto il periodo «Eventuali danni causati dal provvedimento di decadenza sono a carico del concessionario.».

Art. 10.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 20/1997 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus

1. All'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 20/1997, dopo le parole «gestione delle somme erogate.» è aggiunto il periodo «A tale fine trasmettono, entro l'esercizio successivo, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati; la rendicontazione avviene entro il secondo anno successivo all'esercizio di competenza.».

Art. 11.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 20/1997 in materia di vigilanza e controllo

- 1. All'art. 30 della legge regionale n. 20/1997, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Nell'ambito delle rispettive competenze le province svolgono controlli di vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di linea, secondo criteri omogenei predisposti dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 20/1997 recante norme transitorie

- 1. All'art. 34 della legge regionale n. 20/1997 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1 In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'art. 15 sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile a prezzi di mercato.
- 2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento devono essere detratti eventuali contributi dell'amministrazione regionale corrisposti al concessionario cedente tenuto conto degli ammortamenti effettuati.».
- 2. All'art. 34 della legge regionale n. 20/1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- «3-bis. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti a seguito delle assegnazioni di cui all'art. 15 sono tenuti a mantenere il vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali e immobili finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati corrispondente all'ammontare non ancora ammortizzato. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso.».

Art. 13.

Integrazione della legge regionale n. 20/1997 in materia di prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.

- 1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 20/1997 è inserito il seguente:
- «Art. 34-bis Prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.
- 1. In sede di prima applicazione, le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'art. 15, comma 2, sono espletate dall'amministrazione regionale entro il termine del 31 dicembre 1999. A tale fine i bandi sono pubblicati entro il 30 settembre 1999.
- 2. L'elaborazione dei documenti di gara è svolta dall'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per unità di gestione.».
- 2. Per le finalità previste dall'art. 34-bis, comma 2, della legge regionale n. 20/1997, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3976 (1.1.141.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 17 programma 0.11.1. spese correnti categoria 1.4. sezione IX con la denominazione «Spese per l'espletamento della prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico

locale» e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 125 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.

Art. 14.

Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999

1. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 34, comma 4, della legge regionale n. 20/1997, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'art. 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999, sino alla misura massima dell'80 per cento delle somme già erogate per l'anno 1998 a carico del capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 15.

Copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale

- 1. Alla parziale copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale di ciascuna unità di gestione si provvede mediante la trattenuta di una somma, a carico del concessionario, di importo pari alla cauzione provvisoria prestata. La metà di tale somma è devoluta all'amministrazione provinciale competente per l'unità di gestione.
- 2. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dell'art. 34-bis della legge regionale n. 20/1997, come aggiunto dall'art. 13, nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio pluriennale per l'anno 1999, sono istituiti «per memoria» i seguenti capitoli:
- a) nello stato di previsione dell'entrata, al titolo III categoria 3.6 il capitolo 1054 con la denominazione «Recupero di spese inerenti il procedimento concorsuale e di aggiudicazione previsto dall'art. 15, comma 2, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20»;
- b) nello stato di previsione della spesa, alla rubrica n. 17 programma 0.11.1 spese correnti categoria 1.5 sezione IX il capitolo 3980 (1.1.153.2.09.18) con la denominazione «Devoluzione alle province delle somme di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 1999».

Art. 16.

Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale n. 13/1998

1. L'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato.

Art. 17.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 13/1998, in materia di interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti.

- 1. All'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, dopo le parole «e per la realizzazione» sono aggiunte le parole «in via sperimentale».
- 2. All'art. 30 della legge regionale n. 13/1998 il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base di progetti sperimentali definiti per l'infrastruttura e per il materiale rotabile.».
- 3. All'art. 30 della legge regionale n. 13/1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. I beneficiari di cui al comma 1 devono presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro due anni dalla data di concessione del contributo, apposita rendicontazione contabile e una relazione tecnico-scientifica, anche al fine di valutare la validità del sistema di trasporto proposto, con la possibilità di diffonderlo in ambito regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 maggio 1999

ANTONIONE

99R0502

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 13.

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 5 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durata del mandato degli organi elettivi di comuni e province. Limitazione dei mandati

- 1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è fissata in 5 anni la durata del mandato del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale eletti nelle consultazioni che si tengono nel corso del 1999.
- 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 2.

Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali

- 1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale n. 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali che si tiene nel corso del 1999, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
- 2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
- a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti.

Art. 3.

Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali

- 1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale n. 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi comunali che si tiene nel corso del 1999, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
- a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
- 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Art. 4.

Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione del consiglio provinciale

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali da emanarsi in attuazione della legge costituzionale n. 2/1993, nel procedimento per l'elezione dei consigli provinciali che si tiene nel corso del 1999, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

Art 5

Disciplina degli adempimenti in materia elettorale

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli adempimenti relativi al procedimento per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono disciplinati dalla legge statale, salvo quanto diversamente stabilito con legge regionale.

Art. 6.

Norme applicabili

1. Rimangono applicabili tutte le norme statali e regionali vigenti in materia elettorale che non risultino incompatibili con le disposizioni della presente legge, con esclusione di eventuali sbarramenti per l'assegnazione dei seggi nelle elezioni comunali.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 maggio 1999

ANTONIONE

99R0503

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1999, n. 16.

Scadenza del mandato degli organi amministrativi del Consorzio della bonificazione umbra di Spoleto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 30 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata del mandato degli organi amministrativi del Consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, determinata con legge regionale 23 febbraio 1998 n. 6, è fissata al 31 dicembre 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 giugno 1999

BRACALENTE

99R0649

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1999, n. 17.

Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 30 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Collocamento a riposo dei dirigenti regionali

1. Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono di essere collocati a riposo dal 1º gennaio 2000 è corrisposta un'indennità aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualità della retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.

- 2. Il beneficio di cui al comma l è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999 abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità e non possano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.
- 3. Il beneficio di cui alla presente legge è corrisposto entro il 31 marzo 2000.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale di previsione, esercizio finanziario 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 giugno 1999

BRACALENTE

99R0650

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 18.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, già sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8.

- 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come sostituito dall'art. 1 comma 1, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, dopo la parola «rivestiti» sono inseriti i seguenti periodi:
- «; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali».

Art 2

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, già sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8.

- 1. All'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
- «6. Nelle ipotesi di nomine o designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi del comma 5, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, già sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8.

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, già sostituito dall'art. 1 comma 6, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, è abrogato. I procedimenti di decadenza in corso sono estinti.

La presente legge regionale sarà pubblicatà nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 giugno 1999

BRACALENTE

99R0651

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 19.

Riordino degli organismi collegiali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione Umbria

1. Gli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione Umbria, elencati nell'allegata tabella A sono soppressi a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Le relative disposizioni istitutive indicate nella predetta tabella, sono abrogate.

- 2. La giunta regionale, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua con deliberazione i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, già istituiti con propria deliberazione, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. Gli organismi, già istituiti con propria deliberazione, non identificati come indispensabili sono soppressi. La giunta regionale attribuisce contestualmente le funzioni già svolte dagli organismi che si sopprimono agli uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza.
- 3. La giunta regionale propone, inoltre, nello stesso termine, al consiglio regionale un atto amministrativo per l'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, istituiti con leggi regionali o con atti amministrativi del consiglio regionale, da identificare come indispensabili o non indispensabili. Per gli organismi che si propongono non indispensabili, la giunta regionale individua gli uffici regionali cui attribuire le funzioni, secondo il criterio della preminente competenza, già svolte dagli organismi che si sopprimono. Il consiglio regionale approva la predetta deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno.
- 4. La giunta regionale ed il consiglio regionale con le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, riordinano gli organismi indispensabili secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- 5. Le deliberazioni della giunta regionale e del consiglio regionale, di cui ai commi 2 e 3, sono pubblicate annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 7. È istituito presso la presidenza della giunta regionale l'elenco degli organismi. L'elenco, che é predisposto, tenuto e aggiornato dall'ufficio affari generali della presidenza, pubbliche relazioni e stampa, deve indicare il riferimento normativo e amministrativo in base al quale l'organismo è stato istituito e una descrizione sintetica delle attribuzioni e la durata dello stesso, nel caso in cui sia prevista dall'atto istitutivo.

Art. 2.

Norma finale e transitoria

1. La giunta regionale, in prima applicazione, adotta le deliberazioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e attribuisce, con le stesse, le funzioni già svolte dagli organismi soppressi dall'art. 1, comma 1, agli uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 giugno 1999

BRACALENTE

(Omissis).

99R0652

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 20.

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, di sordomutismo, di minorazione visiva e di handicap, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e alle norme dalla stessa richiamate, per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione.

Art. 2.

Commissioni mediche

- 1. Ciascuna azienda sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di accertamento fissati dall'art. 4, commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile.
- 2. Nell'ambito dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, operano:
- a) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al sordomutismo, in conformità a quanto stabilito dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3.

Composizione delle commissioni

1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'azienda sanitaria locale. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui alla presente legge.

- 2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:
- a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro:
- b) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), da due medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e otorinolaringoiatria;
- c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), da due medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali.
- 3. Le commissioni di cui all'art. 2 sono integrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
- 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'azienda sanitaria locale appartenente ai profili professionali degli assistenti amministrativi o del personale amministrativo laureato.
- 5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- 6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale dell'azienda sanitaria locale con proprio atto motivato.
- 7. Alle nomine di cui alle lettere b) e c), del comma 2, provvede il direttore generale dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, di concerto con i direttori generali delle aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.

Art. 4.

Disciplina delle commissioni

- 1. Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. Alla formazione del numero legale concorre il sanitario designato in rappresentanza delle associazioni.
- 2. Le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri non possono essere riconfermati.
- Le commissioni provvedono ad effettuare gli accertamenti di cui alla presente legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della istanza.
- 4. In relazione a specifiche patologie, caratterizzate da esiti non stabilizzati, il termine di cui al comma 3 può essere differito sulla base di convalidati criteri medico legali. Resta fermo che i benefici eventualmente riconosciuti hanno comunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Compensi

- 1. Ai componenti delle commissioni mediche di cui alla presente legge anche dipendenti di aziende sanitarie locali, qualora le attività delle commissioni siano svolte fuori dell'orario di lavoro, spettano i seguenti compensi omnicomprensivi:
- a) L. 25.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime ambulatoriale;
- b) L. 40.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime domiciliare;
- c) al segretario della commissione spetta un compenso pari al quaranta per cento di quello corrisposto ai componenti medici.
- 2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono rideterminati annualmente dalla giunta regionale, sulla base dell'inflazione programmata. Qualora l'incremento risulti inferiore al cinque per cento l'aggiornamento viene effettuato l'anno successivo.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le aziende sanitarie locali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla costituzione delle commissioni mediche.
- 2. Le commissioni mediche già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 ed i procedimenti pendenti sono definiti dalle nuove commissioni.
- 3. Le aziende sanitarie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano attraverso un proprio regolamento l'attività e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche.

Art. 7. Abrogazioni

- 1. È abrogata la legge regionale 12 febbraio 1980, n. 8.
- 2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 giugno 1999

BRACALENTE

99R0653

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 13

Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 7 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1. Finalità

- 1. La presente in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti finalità:
- a) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, garantisca le esigenze collettive di mobilità delle

persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;

- b) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 1191/69 e 1893/1991;
- c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.

Art. 2. Definizioni

- 1. Nella presente legge si indica con legge n. 142/1990 la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, con decreto legislativo n. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 con legge n. 59/1997 la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e con decreto legislativo n. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre n. 422. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.
- 2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell'art. 20. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di noleggio o con conducente ai sensi dell'art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - 3. Si definisce «linea» l'unità elementare di TPRL individuata:
 - a) dai centri serviti.
 - b) dal percorso,
 - c) dal programma di esercizio,
- d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.
- 4. Si definisce «rete» l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.
- 5. Si definisce «bacino» l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.
 - 6. I servizi di TPRL si distinguono:
 - 1) in relazione al modo del trasporto, in:
- a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica:
- b) tramviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa promiscua;
- c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
- d) metropolitani, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta e con frequenti fermate;
- e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422/1997;
- f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;
 - g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
 - h) aerei, effettuati con aeromobili nell'ambito della Regione;
- i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti:
- 2) in relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:

- a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a particolari categorie, per esigenze di mobilità a carattere continuativo:
- b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
- c) gran turismo, per trasporto di viaggiatori con veicoli «gran turismo» per prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;
- d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a predeterminati eventi particolari, di durata non superiore a un mese.
 - 7. Servizi automobilistici si distinguono:
- 1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:
- a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;
- b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti fermate;
- c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti fermate;
 - 2) in relazione all'ambito amministrativo in cui si svolgono, in:
- a) comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso comune, anche con i percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi:
- b) provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;
- c) interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti senza fermate, territori di regioni finitime;
- d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima, con prevalenza di percorso nella Regione Puglia.

Τιτοιο ΙΙ COMPETENZE E RISORSE

Art. 3.

Ripartizione delle competenze

- 1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.
- 2. Le province e ove istituita, la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.
- 3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali al sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
- a) individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano regionale trasporti;
- b) definizione dei servizi minimi di cui all'art. 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui all'art. 4;
- c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'art. 9 ed i programmi regionali degli investimenti di cui all'art. 10;
- d) determinazione delle tarisse minime ai sensi del titolo VI della presente legge;
- e) definizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi di TPRL;
- f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'art. 25;

- g) definizione dei criteri per a quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione annuale;
- h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale occorrente per l'effettuazione dei servizi di trasporto;
- i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 422/1997:
- l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'art. 105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
 - n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 26.
- 4. Le province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'art. 25 della legge n. 142/1990 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 59/1997 ed in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.
- 5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni di programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi dei commi 1 e 2, osservando i principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale nel cui ambito risiede la quota prevalente dei cittadini interessati alla mobilità soddisfatta dai servizi delegati.

Art. 4.

Ripartizione delle risorse

- 1. A decorrere dall'esercizio 1999 la regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT) destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legge n. 422/1997 e da risorse proprie.
- 2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'art. 5 e del tasso programmato di inflazione:
- b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
- c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 422/1997;
- d) interventi per gli investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;
- e) interventi per gli investimenti nei settori di cui alle lettere b) e c), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;
- f) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
- 3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'art. 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all'art. 21. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione.

Art. 5.

Servizi minimi

- 1. La giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi di trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se trattasi di servizi ferroviari. I servizi minimi di trasporto urbano possono guardare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge, e la loro percorrenza annua chilometrica è rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta misura è maggiorata del 70 per cento per i comuni capoluoghi di provincia e di un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli altri comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono arrobite in un periodo pluriennale stabilito dalla giunta regionale.
- 2. Per la determinazione dei servizi minimi l'assessore regionale ai trasporti elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di trenta giorni tramite lettera raccomandata:
- a) le province, i comuni capoluogo le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intera con gli enti locali di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997;
- b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
- c) le organizzazioni sindacali confederali e federali del settore del trasporto;
- d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;
 - e) la società Ferrovie dello Stato.

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che sottopone all'esame della competente commissione consiliare permanente. La commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della commissione consiliare è vincolante nel caso che l'intesa con gli enti locali non sia stata raggiunta con le modalità di cui all'art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241/1990.

Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la giunta regionale adotta in ogni caso il provvedimento di definitiva determinazione dei servizi minimi.

- 5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma 2.
- 4. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.

Art. 6.

Servizi aggitantivi

1. Le province, i comuni e le comunità montane queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente art. 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.

- 2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa dalla giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.
- 3. Per l'istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1 gli enti locali possono utilizzare, oltre alle risorse proprie quelle attribuite dalla regione ai sensi dell'art. 4, comma 3, che risultino disponibili dopo l'espletamento delle gare di cui all'art. 18 per la concessione dei servizi minimi o per ristrutturazioni riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con trasformazioni in servizi speciali ai sensi dell'art. 20.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

Art. 7.

Piano regionale trasporti

- 1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'osservatorio per la mobilità di cui all'art. 27.
- 2. Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in particolare:
- a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
- b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1191/1969;
- c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1191/1969;
 - d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
- e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
- f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
- g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
 - h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto.
- 3. L'assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province ai sensi dell'art. 11.
- 4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente approvata dalla giunta regionale e quindi trasmessa al consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani settoriali.

Art. 8.

Piano triennale dei servizi

- 1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'art. 14 comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi del PRT, è articolato in piani settoriali e intersettoriali e definisce:
- a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'art. 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'art. 6;
- b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'art. 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 18, comma 6;
 - c) i servizi speciali ai sensi dell'art. 20;
- d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;

- e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10:
- f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge.
- 2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla giunta regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'art. 5, comma 2, e sentite le competenti commissioni consiliari, anche con separati provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi automobilistici il PTS è approvato entro il 30 giugno 2000.

Art. 9.

Accordi di programma per gli investimenti

- 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:
- a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
- c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
 - d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
- e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.
- 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi dall'assessore ai trasporti che indice apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Gli accordi di programma sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente e previa ratifica da parte degli organi collegiali degli enti locali interessati.
- 3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione.

Art. 10.

Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate

- 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, su proposta dell'assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.
- 2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.
- 3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:
 - a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
- b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta.

L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi

dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore V_o a momento della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente: $V_x = V_0 (1 - 0.18_x + 0.009x^2)$, per x minore di 10 anni;

- c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).
- 4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.

Art. 11.

Piani provinciali di bacino

- 1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:
- a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi minimi di cui all'art. 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi ai sensi dell'art. 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi art. 20;
 - b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);
- c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge;
- d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10.
- 2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, e sono approvati dal consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.
- 3. Le varianti del PPB sono approvate dalla giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2.

Art. 12.

Piani urbani del traffico

- 1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992, dai comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996.
- 2. I comuni di cui al comma 1 trasmettono preventivamente il PUT da adottare alla Regione e alla provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
- 3. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992 e dell'art. 13 della legge regionale n. 10/1997.

TITOLO IV GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 13.

Obiettivi generali

- 1. La regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
- a) introdurre elementi di periodico raffronto concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
- b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/1969 e n. 1893/1991;
- c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
- d) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.

2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.

Art. 14.

Forme di gestione

- 1. I servizi di TPRL, ai sensi delle disposizioni degli articoli 22 e 25 della legge n. 142/1990 e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997 sono gestiti nelle seguenti forme:
- a) in economia direttamente dall'ente locale competente, quando il complesso dei servizi di trasporto risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti non superiore a venticinque unità;
 - b) per affidamento diretto degli enti locali competenti a:
- 1) aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142/1990 e consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 o trasformati ai sensi dell'art. 60 della medesima legge n. 142/1990;
- 2) società per azioni o a responsabilità limitata che risultino costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142/1990, come modificato e integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'art. 17, comma 58, della legge n. 127/1997;
- c) per concessione da parte della Regione o dell'ente locale competente ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b) della legge n. 142/1990 e degli articoli 17 e 18 della presente legge;
- d) per autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all'art. 20.

Art. 15.

Gestioni in economia

- 1. Le gestioni in economia di cui all'art. 14, lettera a), sono disciplinate da regolamenti approvati dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:
 - a) i servizi offerti, con indicazione dei programmi di esercizio;
 - b) le tariffe del trasporto:
 - c) il materiale rotabile in dotazione;
- d) le risorse destinate dall'ente gestore a copertura dei disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni tariffarie accordate.
- 2. I comuni dotati di gestioni in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il termine del 31 dicembre 2002. A tal fine i predetti comuni, ove non intendano concedere a terzi con le procedure concorsuali di cui all'art. 18, i servizi in economia, possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi dell'art. 22, lettera e), della legge n. 142/1990 per un periodo non superiore a tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione con le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa ogni intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle predette gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi servizi potranno essere considerati nei servizi minimi di cui all'articolo subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali.
- 3. Alle gestioni in economia di cui al comma 2 è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi per bacino l'area geografica in cui si svolgono i servizi gestiti in economia.

Art. 16.

Gestioni in affidamento diretto

- 1. Le gestioni in affidamento diretto di cui all'art. 14, lettera b), devono essere regolate da contratti di, servizio stipulati entro il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di cui all'art. 21, tra gli enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.
- 2. Alle gestioni in affidamento diretto è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge. È vietata l'istituzione di nuove gestioni in affidamento diretto da parte degli enti locali anche per servizi già eser-

citati in altre forme. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'art. 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in affidamento diretto.

- 3. Nel caso in cui le esistenti gestioni in affidamento diretto producano per due anni consecutivi disavanzi di esercizio eccedenti i corrispettivi contrattuali per almeno il 10 per cento, è fatto obbligo agli enti locali competenti di concedere a terzi, previa revisione dei contratti in essere, quote dei servizi già affidati alle gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto all'entità complessiva dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei disavanzi gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure concorsuali di cui all'art. 18 e con prescrizione di integrazione tariffaria con i restanti servizi in affidamento. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'art. 5 dei servizi affidati per la quota percentuale come sopra determinata.
- 4. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, la Regione e gli enti locali, allo scopo di incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in economia, delle aziende speciali o dei consorzi, possono affidare per un periodo transitorio i servizi già gestiti nelle predette forme direttamente a società per azioni o a cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla trasformazione delle predette gestioni in economia, aziende speciali o consorzi. Il periodo transitorio ha la durata massima di tre anni a decorrere dalla data della trasformazione, che comunque non deve avvenire in data posteriore al 31 dicembre 2000. La medesima disposizione si applica nei confronti delle società già costituite con la partecipazione della Regione e degli enti locali, per le quali il periodo transitorio decorre dal 1º gennaio 2001. Decorso il periodo transitorio di affidamento diretto, i servizi devono essere affidati in concessione con le procedure concorsuali di cui all'art. 18.

Art. 17.

Concessioni per la gestione di servizi di trasporto e di infrasfrutture ferroviarie

- 1. La concessione, è l'atto amministrativo con il quale l'ente concedente conferisce la propria facoltà di erogare servizi di trasporto pubblico o di gestire infrastrutture ferrovarie ad un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, regolandone il rapporto con il contratto di servizio di cui all'art. 21.
- 2. Le concessioni sono rilasciate dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato art. 18.
 - 3. Le concessioni di servizi di TPRL sono:
- a) provvisorie, quando sussistono necessità di verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'art. 18, comma 6, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;
- b) definitive, della durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari e marittimi di cui all'art. 2, comma 6, punto 1).
- 4. Le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate dalla Regione ai sensi dell'art. 105, lettera h), del decreto legislativo n. 112/1998 e sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al comma 3, lettere a) e b).

Art. 18.

Procedure per il rilascio delle concessioni

1. Le concessioni per la gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie sono rilasciate dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'art. 12, lettera b), del decreto legislativo n. 158/1995. Per le concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 158/1995. Alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate nel presente comma possono partecipare ai sensi del combinato disposto dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e 24 luglio 1992, n. 358, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

- 2. L'ente concedente istituisce proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, al sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 158/1995, stabilendo in particolare i seguenti requisiti:
- a) somma dei valori della produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle contribuzioni in conto esercizio, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza, all'ammontare delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione di servizi di trasporto o di infrastruttura ferroviaria in gara;
- b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già dal soggetto concorrente non superiore ai sensi dell'art. 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici di TPRL della Puglia.
- 3. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, lettera b) del decreto legislativo n. 158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- a) economico, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:
- 1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico;
 - 2) dell'offerta di servizi di trasporto aggiunti a quelli in gara;
- dell'impegno ad effettuare, a richiesta dell'ente concedente nel periodo di durata della concessione, eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara senza maggiori oneri per l'ente concedente;
- 4) dell'impegno a sub concedere, ai sensi dell'art. 19, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara;
- b) qualitativo, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:
- 1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati;
- 2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il trasporto di disabili;
- della eventuale dotazione di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara;
- 4) dell'eventuale offerta al pubblico di servizi complementari a quello del trasporto;
 - 5) del sistema di informazione al pubblico dei servizi offerti.

Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi complessivamente uguali. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale, nell'ordine:

- il soggetto che già gestisce, in tutto o in quota prevalente, il complesso dei servizi in gara;
- 2) nel caso di servizi di trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la gestione della infrastruttura ferroviaria.
- 4. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite di anomalia di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1997 nonchè, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti con trasferimento del personale addetto, il limite del 10 per cento dell'importo a base di gara.
- 5. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella misura massima del disavanzo standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi da affidare, calcolato come differenza tra:
- a) il costo ottimale di produzione dei servizi calcolato sulla base di parametri standard di rigorosa ed efficiente gestione;
- b) i ricavi presunti del traffico, assunti non inferiori all'importo ottenuto moltiplicando il costo economico standardizzato per il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi dell'art. 21, comma 2, o del maggiore importo valutato sulla base della presumibile domanda di trasporto, comunque non inferiore a prestabiliti livelli minimi del coefficiente di occupazione dei veicoli.

I criteri di calcolo dei disavanzi standardizzati dei servizi di TPRL sono stabiliti dalla giunta regionale per ciascuna modalità del trasporto, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI dell'UNCEM, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di servizi per i quali l'ente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi superiore ad uno, l'ente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi in quota parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso, il criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del correlato aspetto economico.

6. Le concessioni definitive dei servizi di TPRL sono rilasciate per ciascuna rete, come definita all'art. 2, comma 4, sulla base delle competenze di cui all'art. 3.

Nel caso di reti di servizi automobilistici, tranviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale concedente viene individuato dalla giunta regionale, sentiti gli enti interessati, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, la concessione della rete viene rilasciata dalla giunta regionale.

- 7. Le reti sono individuate dalla giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all'art. 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dei raggruppamenti comunali nei sistemi locali del lavoro definiti dall'ISTAT. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie.
- 8. Nell'ambito della concessione rilasciata per una rete di servizi automobilistici, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:
- a) trasformazioni dei servizi concessi in servizi speciali ai sensi dell'art. 20;
- b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;
- c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti in concessioni.

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, con rilascio di nuove concessioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

9. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'art. 33.

Art. 19.

Sub concessioni

- 1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL in concessione o in affidamento diretto, può dare in sub concessione, previa autorizzazione dell'ente concedente o affidante nei cui confronti rimane comunque unico responsabile quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub concessionari sono individuati dal soggetto sub concedente tramite le procedure concorsuali di cui all'art. 18, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a 200 milioni di lire, al netto di IVA.
- 2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di cui all'art. 18, comma 5.

Il sub concedente stipula con il sub concessionario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'art. 21, per quanto applicabili

- 3. Il sub concedente ha facoltà di cedere al sub concessionario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e dell'art. 10 della presente legge.
- 4. È facoltà dell'ente concedente o affidante procedere alla revisione della compensazione del contratto di servizio con il soggetto sub concedente quando le percorrenze chilometriche dei servizi sub concessi superano il 5 per cento delle percorrenze chilometriche dei servizi concessi o affidati.
- 5. La sub concessione cessa al cessare per qualsiasi causa della concessione o affidamento diretto, nonché per inadempienze del sub concessionario ai sensi dell'art. 22 comma 2 senza riconoscimento di alcun indennizzo. La sub concessione non instaura alcun titolo preferenziale per il rilascio di altre concessioni, sub concessioni o autorizzazioni ai sensi dell'art. 20.

Art. 20.

Autorizzazioni di servizi speciali

- 1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:
- a) i servizi occasionali di cui all'art. 2, comma 6, punto 2), lettera d);
- b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea:
- c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;
- d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
- e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.
- 2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'art. 4 a soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 5, comma 2.
- 3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa, e fatto obbligo all'ente competente di disporne la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub concessioni dall'art. 19.
- 4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti dell'art. 21, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzante è individuato con le procedure concorsuali previste per le sub concessioni con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.
- 5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi n di stipula del contratto di servizio.
- 6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'art. 33.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

Art. 21.

Contratti di servizio

- 1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore. I contratti servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di affidamento diretto o di concessione. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/1991 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
- 2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto «r» tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal 1º gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine sino a non oltre il 1º gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1º gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto «r» il valore minimo di 0,35 a condizione che:
- a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto «r» non inferiore a 0,04;
- b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.

In forza delle predette disposizioni le compensazioni contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando il costo ottimale di cui all'art. 18, comma 5, lettera. a), per il fattore (1 - r).

- 3. Ai fini del calcolo del rapporto «r» di cui al comma 2 i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla produzione dei servizi offerti, al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti da passività pregresse e dei costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonchè, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione e di manutenzione degli impianti medesimi. I ricavi del traffico comprendono, al lordo di IVA:
- a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;
- b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dell'art. 32;
- c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 3;
- d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile.
- 4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la disposizione di cui al comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura percentuale individuata con l'applicazione del metodo denominato transfer cap.
- I criteri applicativi del metodo transfer cap sono stabiliti dalla giunta regionale con l'obiettivo di conseguire livelli ottimali di produttività delle imprese e incentivare il miglioramento della qualità dei servizi, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali. La misura percentuale della revisione annuale non può comunque superare il tasso programmato di inflazione, salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si discosti da quello programmato per oltre il 35 per cento.
- 5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla giunta regionale con i contenuti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997 e definiscono in particolare:

- a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
- b) i servizi di trasporto oggetto del contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonché gli eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto;
- c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei servizi;
- d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI ed il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli articoli 19 e 20, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lettera e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 18, comma 8;
- g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;
- i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;
- I) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'art. 24, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'art. 22;
- m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla giunta regionale;
 - n) il foro competente per eventuali controversie.
- 6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviana
- 7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lettera f).
- 8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dall'assessore ai trasporti.

Art. 22.

Revoca, decadenza, cessione

- 1. Ogni affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.
- Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre nella decadenza quando:
- a) venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale;

- b) non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o ne dismetta anche in parte l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente;
 - c) non ottemperi alle disposizioni dell'ente affidante;
- d) non osservi gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole contrattuali;
- e) ceda a terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o quote parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente;
- f) denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive disside intimate dall'ente affidante al soggetto gestore ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima dissida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.

- 3. I soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere altro soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione dell'ente competente che, verificato il possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione del contratto.
- 4. Nel caso di fusione anche per incorporazione, di più soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni, si applicano le disposizioni del comma 3.
- 5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in concessione l'ente concedente, previa nuova verifica della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui all'art. 18, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di servizio con altri concessionari di servizi limitrofi.
- 6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'art. 33.

Art. 23

Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza

- 1. I provvedimenti di affidamento diretto di concessione o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o ad ulteriori servizi, anche limitrofi.
- 2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può superare la quota percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea regionale e locale comunque esercitati sul territorio della Regione Puglia. La quota percentuale è valutata tenendo conto delle eventuali quote partecipative in altri soggetti societari gestori.
- 3. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.
- 4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le commissioni aggiudicatrici delle gare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. Gli enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote partecipative in società o consorzi di gestione di TPRL non possono designare propri funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare a cui concorrano le predette aziende, società o consorzi.
- 5. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva n. 91/440 (CEE) e della disposizione dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devo na provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle

- disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive numeri 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.
- 6. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori su loro richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e di consentire l'accesso alla documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti di servizio.
- 7. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500 mila chilometri, con qualsiasi modalità, devono adottare propria carta dei servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti.

Art. 24.

Subentro nella gestione dei servizi

- 1. Quando la gestione di servizi di TPRL è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento diretto o concessione o autorizzazione, ad un soggetto denominato «entrante» diverso dal precedente gestore, denominato «uscente», il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'art. 26 del regolamento allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con obbligo di mantenimento dell'anzianità di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria nonché, per quanto compatibili con l'organizzazione gestionale del soggetto entrante, delle mansioni e dei trattamenti economici integrativi. L'eventuale incompatibilità è verificata tra il soggetto entrante medesimo e le organizzazioni sindacali aziendali.
- 2. È fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui all'art. 21, comma 5, lettera g).
- 3. Nel caso che il soggetto entrante subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto uscente fatte salve diverse pattuizioni, e quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.
- 4. Il soggetto uscente ha l'obbligo di alienare al soggetto entrante, che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della presente legge e all'art. 14 della legge regionale n. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto uscente. Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto uscente intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto entrante ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

Art. 25.

Compiti degli enti affidanti

- 1. L'ente competente all'affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi di TPRL:
- a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, rilevandone il coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla carta dei servizi;
- b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;
- c) provvede, anche avvalendosi degli uffici del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (MCTC) ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 422/1997;

- d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento diretto o in concessione dandone comunicazione all'assessorato regionale trasporti;
- e) trasmette all'assessorato regionale trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'assessorato medesimo;
- f) riscuote le tasse di concessione ed i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;
- g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla giunta regionale;
- h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla giunta regionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in particolare:
- 1) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'art. 38, del regolamento allegato A al regio decreto n. 148/1931 le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni, attivabile previo accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del settore trasporti dell'assessorato regionale ai trasporti;
- 2) determina, su richiesta e proposta dell'azienda, l'organico del personale sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.
- 2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i) sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. Compete alla Regione:

- a) provvedere previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- b) nominare, ai sensi dell'art. 54 del regolamento allegato A del regio decreto n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, i componenti del consiglio di disciplina, designandone il presidente.
- 4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL.
- 5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva competenza.
- 6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.

Art. 26.

Poteri sostitutivi

l. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.

Art. 27.

Osservatorio per la mobilità

- 1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e di vigilanza dei servizi di TPRL, è istituito presso l'assessorato regionale trasporti l'osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti;
 - a) rilevare la mobilità regionale e i suoi processi evolutivi;
- b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale;
 - c) rilevare i livelli di produttività delle imprese di trasporto;
- d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di cui all'art. 2, comma 4;
- e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico;
 - f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
- g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei trasporti per l'elaborazione del conto nazionale trasporti;
- h) relazionare annualmente all'assessore regionale ai trasporti, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema del trasporto;
 - i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.
- 2. L'osservatorio per la mobilità si avvale di professionalità esterne specializzate nel settore ed esercita la sua attività in collaborazione con le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni confederali e di categoria.
- 3. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33, fermo restando l'obbligo di ottemperare.

Titolo VI DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 28.

Principi generali in materia tariffaria

- 1. La giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
- 2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente applicando il metodo del price cap di cui all'art. 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del price cap sono stabiliti dalla giunta regionale assumendo:
- a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
- b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;
 - c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.

Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.

3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'art. 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi

urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai comuni competenti

- 4. La giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai comuni per servizi di propria competenza.
- 5. La giunta regionale e i comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

Art. 29.

Titoli di viaggio

- 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.
- 2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
- a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;
- b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;
 - c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;
- d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida, per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.
- 3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o il mese di convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e cinquantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
- 4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei comuni secondo le competenze di cui all'art. 28, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.

Art. 30.

Prezzi minimi dei titoli di viaggio

- 1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.
- 2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'art. 28, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
- 3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'art. 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
 - a) a fino a 10 km; 20%;
 - b) da 11 a 20 km; 25%;
 - c) da 21 a 30 km; 35%;

- d) da 31 a 40 km; 50%;
- e) da 41 a 50 km: 65%;
- f) oltre 50 km; 80%.
- 4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'art. 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
 - a) fino a 10 km: 30%;
 - b) da 11 a 20 km; 40%;
 - c) da 21 a 30 km: 50%;
 - d da 31 a 40 km: 60%;
 - e) da 41 a 50 km: 75%;
 - f) oltre 50 km: 85%.
- 5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
- 6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovraprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.
- 7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33.

Art. 31.

Sistema tariffario integrato

- 1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multiservizi.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il 30 per cento.
- 3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.
- 4. Per aree a elevata diffusione abitativa la giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli artt. 29 e 30 riferiti a parametri temporali e zonali.

Art. 32.

Agevolazioni tariffarie

- 1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.
- 2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'art. 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

- 3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), la giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale alle seguenti categorie di cittadini:
- a) i privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
- b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
- c) gli invalidi civili e del lavoro ed i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto.
- 4. La giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il rilascio dei documenti di cui al comma 3 da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto e per le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'art. 4, comma 2, lettera f).

TITOLO VII SANZIONI

Art. 33.

Sanzioni agli enti e imprese di trasporto

- 1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni a carico dell'ente o impresa inadempiente.
- 2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitarne l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.
- 3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.

Art. 34.

Sanzioni e indennizzi agli utenti dei servizi

- 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.
- 2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.
- 3. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 gennaio 1981, n. 689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo art. 18.
- 4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli

eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentanze dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di persone e delle organizzazioni sindacali.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 35. Contratti ponte

- 1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'art. 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000 contratti «ponte» di servizio con le compensazioni di cui all'art. 36 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre 2002. Per le concessioni rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2002, l'ente competente, ferma restando la facoltà di procedere al riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'art. 18, può prorogarne la validità per un periodo comunque non superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il termine del 30 giugno 2000. Le domande di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora pendenti si intendono respinte.
- 2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio «ponte», con le compensazioni di cui al art. 36, relativi ai servizi in affidamento diretto alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti «ponte» di cui ai commi 1 e 2 e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'art. 5 gli enti competenti possono rilasciare concessioni provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico con la procedura concorsuale negoziata di cui all'art. 18, comma 1. Le eventuali sub concessioni o trasformazioni in servizi speciali dei servizi natto e le modifiche intensificative o riduttive dei loro programmi di esercizio sono disposte dagli enti competenti con le modalità contrattualmente stabilite ai sensi dell'art. 21, comma 5, lettera f).
- 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e nel medesimo periodo transitorio gli enti competenti, in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa indizione di conferenza dei servizi con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, possono rilasciare direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta, nuove concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti condizioni:
- a) che dalla conferenza dei servizi risulti acclarato l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza di interferenze con altri servizi oggetto di corrispettivi;
- b) che i servizi richiesti abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni regolate da contratto con il soggetto richiedente;
- c) che l'ente concedente provveda contestualmente ad equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei servizi oggetto di corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente tramite soppressioni o ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in servizi speciali, comunque senza maggiorazione dell'ammontare delle compensazioni contrattualmente stabilite.
- 5. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 la giunta regionale può disporte, anche su proposta degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai sensi dell'art. 20, comma 3.
- 6. Per i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi di quelli ferroviari in concessione statale alla società Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, dopo il subentro allo Stato in qualità di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 422/1997, ferma restando la facoltà di procedere entro il termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei servizi medesimi con le procedure concor-

suali di cui all'art. 18, può disporre la proroga delle concessioni fino alla scadenza delle concessioni statali. La proroga delle concessioni è subordinata alla stipula dei contratti «ponte» con le compensazioni di cui all'art. 36 a carico del capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b).

- 7. Per i servizi ferroviari automobilistici in gestione commissariale governativa affidati per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione, dopo il subentro allo Stato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, provvede, entro il termine del 31 dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le procedure concorsuali di cui all'art. 18. Fino al rilascio delle suddette concessioni la giunta regionale, previa stipula dei contratti di servizio, può affidare alla società Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già in gestione commissariale governativa, in relazione ai modelli organizzativi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge n. 662/1996.
- 8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle isole Tremiti, la giunta regionale può prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 sino alla data del 31 dicembre 2002, subordinatamente alla stipula di contratto «ponte» ai sensi del comma 1 entro la data del 30 giugno 2000, a decorrere dalla quale cessa il regime di sovvenzione. L'importo assunto a base contrattuale, a carico del capitolo di spesa di cui all'art. 4, comma 2 lettera c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata, per l'esercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 4.
- 9. I contratti «ponte» stipulati da enti locali devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme all'originale, all'assessorato regionale, trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33.

Art. 36.

Servizi minimi e regime finanziario

- 1. Fino all'adozione del provvedimento della giunta regionale di determinazione dei servizi minimi di cui all'art. 5 si assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla giunta medesima non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997. La prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), è effettuata con decorrenza 1º luglio 1999 sulla base:
- a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi in sede consuntiva per il 1998, considerando l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra ricavi e costi ai sensi dell'art. 21, comma 2:
- b) delle percorrenze riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni concessionali che abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione regionale.
- 2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di cui alla legge regionale n. 13/1982 e successive modificazioni cessa con l'esercizio 1998. A decorrere dall'esercizio 1999 e fino alla stipula dei contratti «ponte» gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1º luglio 1999, dagli enti locali, secondo le competenze di cui all'art. 3, sulla base delle contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti quali importi base dei contratti «ponte» che, a decorrere dalla data della stipula, sono soggetti a revisione annuale con le modalità di cui all'art. 21, commi 2 e 4.
- 3. Gli interventi finanziari di cui al comma 2 sono disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti «ponte», in favore delle imprese interessate, in trimestralità da erogarsi entro il trimestre di competenza previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle percorrenze sviluppate dai servizi svolti.
- 4. Nel caso che alla scadenza dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti diretti, gli enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di competenza per i 99R0506

- rinnovi contrattuali, la giunta regionale, previa sospensione dei trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei soggetti concessionari o affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei contratti, senza applicazione della revisione annuale.
- 5. È confermata la disposizione di cui all'art. 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la predetta disposizione oltre la data del 31 dicembre 2000 e fino alla scadenza dei contratti «ponte», assumendo la misura massima del 5 per cento riferita alle compensazioni contrattuali..
- 6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'art. 5 si assumono come servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma di cui ai citati articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997. Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai predetti servizi, nell'ambito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate sulla base della misura unitaria chilometrica assunta per i trasferimenti dallo Stato alla Regione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 422/1997.

TITOLO IX ABROGAZIONI

Art. 37.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogati: la legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 le leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 21 gennaio 1984, n. 5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 2, la legge regionale 8 gennaio 1982 n. 3 e l'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, le leggi regionali 23 gennaio 1982, n. 5 e 15 dicembre 1995, n. 17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 la legge regionale 5 maggio 1979, n. 29, l'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, l'art. 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e l'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti da quest'ultima disposizione sulla contribuzione d'esercizio.
- 2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza. In particolare, le disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 restano in vigore fino alla data del 30 giugno 2000 ai sensi dell'art. 8, della presente legge.
- 3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 999 sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.
- 4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo à chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 25 marzo 1999

DISTASO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 14.

Proroga legge 3 marzo 1998, n. 9 «Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 7 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. Fino al 31 maggio 1999 i termini per il rinnovo del consiglio dei delegati di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 sono sospesi.
- 2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, sono prorogati i consigli delegati dei consorzi Capitanata, Arneo e Gargano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 25 marzo 1999

DISTASIO

99R0507

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1999, n. 15.

Disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 7 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7

- 1. Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 in base alle quali, per i profili amministrativi del quaro livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano altresi al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica funzionale.
- 2. La spesa complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 30 marzo 1999

DISTASIO

99R0508

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 17.

Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 15 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Тітого I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale

- 1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.
- 2. Al fine di rendere, operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del decreto legislativo n. 114/1998, il consiglio regionale provvede, con atto amministrativo da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare un provvedimento attuativo contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in sostituzione delle indicazioni della deliberazione del consiglio regionale 20 marzo 1984, n. 455 in materia di «indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale» nonché ulteriore direttive ai comuni per l'esercizio delle loro funzioni.
- 3. Gli indirizzi e criteri di programmazione regionale, hanno la durata di quattro anni. A tal fine la giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'osservatorio regionale del commercio, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.
- 4. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria. Con cadenza biennale, sulla base di un rapporto sullo sviluppo della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri quadriennali di programmazione predisposto dall'osservatorio regionale del commercio, la giunta regionale può sottoporre al consiglio una proposta di aggiornamento del provvedimento di cui al precedente comma 2.
- 3. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono adottati sentite le rappresentanze dei comuni, delle province e delle camere di commercio, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2.

Finalità

- 1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la presente legge e i provvedimenti previsti all'articolo precedente perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:
- a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal decreto legislativo n. 114/1998, attraverso la promozione, dei processi di ristrutturazione e, riconversione delle attività commerciali esistenti;
- b) lo sviluppo della rete commerciale secondo i criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e incentivando forme di affiliazione contrattuale o di associazionismo tra gli operatori al fine di conseguire il pluralismo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali in raccordo con le disposizioni delle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 20, 11 luglio 1994, n. 16 e 25 febbraio 1995, n. 3 e successive modificazioni, in materia di urbanistica, tutela del territorio e delle zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico;
- d) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, assicurando il rispetto dei principi della concorrenza e della libertà di impresa, attraverso l'articolazione della programmazione per aree e sub-aree sovracomunali anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle rispettive aree;
- e) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche calabresi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- f) la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna, anche mediante la promozione di centri polifunzionali;
- g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
- h) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- i) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità è all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le regioni le province, i comuni e le Camere di commercio.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3.

Ripartizione del territorio comunale

- 1. Al fine di formulare, indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che garantiscano un equilibrato sviluppo territoriale delle diverse tipologie, di vendita, il territorio della Calabria è suddiviso in 17 aree sovracomunali di gravitazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza.
- 2. Nell'ambito di determinate aree di gravitazione commerciale viene individuata un'ulteriore ripartizione in sub-aree aventi caratteristiche socio-economiche omogenee, che possono costituire oggetto di previsione di specifici obiettivi e indici di sviluppo della rete di vendita o di scelte di priorità al fine di perseguire un'equilibrata distribuzione delle tipologie di vendita sul territorio.
- 3. L'elenco dei comuni appartenenti alle singole aree sovracomunali omogenee e alle sub-aree è contenuto nell'allegato A.

Art. 4.

Classificazione dei comuni

- 1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:
 - Classe I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- Classe II Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti:
- Classe III Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti;
 - Classe IV Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 5

Priorità per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Tra più domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita è data priorità a quelle che prevedono la concentrazione di due o più preesistenti medie o grandi strutture, purché sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni:
- a) le strutture di vendita concentrate siano ubicate nella medesima sub-area di cui all'art. 3, comma 2:
- b) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare:
- c) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 70 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata da impegno di reimpiego del personale;
- d) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 5 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 4.
- 2. Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:
- a) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità di cui al successivo comma 6;
- b) un'adeguata formazione professionale dei titolari, o loro delegati attraverso la frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 114/1998.
- 3. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto all'art. 10 del decreto legislativo n. 114/1998, per usufruire di criteri di priorità o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) l'onere del reimpiego del personale si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare di assunzione in prova del personale in essa operante;
- b) l'accettazione della proposta di assunzione, nel termine di novanta giorni, può intervenire da parte del titolare stesso dell'esercizio da accorpare o concentrare da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare.
- 4. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina, facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al registro esercenti il commercio.
- 5. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

Art. 6.

Automatismi per concentrazione o accorpamento

1. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del difetto, la domanda si intende respinta.

- decreto legislativo n. 114/1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di prodotti di largo e generale consumo.
- 2. Non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento di superficie di medie o grandi strutture di vendita qualora concorrano le seguenti condizioni:
- a) vi sia concentrazione o accorpamento di due o più esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di prodotti di largo e generale consumo;
- b) l'ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali massimi previsti per le medie strutture di vendita o, nel caso di grandi strutture di vendita, entro il 20 per cento di superficie in più, rispetto a quella autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge o indicata nel provvedimento di autorizzazione all'apertura, se ad essa successivo
- 3. La superficie di vendita della nuova media struttura, nell'ipotesi di cui al comma 1, e la superficie aggiuntiva concessa, nel caso dell'ampliamento di cui al gomma 2, non possono essere superiori al valore di 250 o 150 mq a seconda che il comune abbia più o meno di 10.000 abitanti moltiplicato per il numero degli esercizi concentrati o accorpati.
- 4. Le medie e le grandi strutture, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti cate-
- A Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
- B Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
- 5. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, necessitano:
- a) di autorizzare per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita che è richiesta dal suo promotore o, in assenza congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita:
- b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

- 1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:
- a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;
- b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi
- c) relazione tecnico-economica sulla iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.
- 2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 o degli elementi di cui al comma precedente, il comune, entro dieci giorni dal suo ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.
- 3. L'esame delle domande in sede di conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o

- 4. Al fine dalla comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai comuni di una medesima provincia nel corso dello stesso mese.
- 5. I comuni entro il giorno quindici di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicendo la relativa conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla regione sulla base di apposito calendario.
- 6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.
- 7. La conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della provincia e di uno del comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio della autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, l'ANCI, nonché le organizzazioni dei consumatori, le imprese del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, la camera di commercio, nell'ambito della conferenza dei servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al successivo art. 19.
- 9. L'Assessorato regionale competente specifica gli elementi informativi che il comune deve fornire ai componenti la conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.
- 10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.
- 11. L'esercizio deve essere attivato entro il termine di due anni dall'autorizzazione, decorso il quale questa si intende decaduta.
- 12. Anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dell'osservatorio regionale, le province e le camere di commercio possono promuovere intese tra comuni al fine di coordinare e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture di vendita e garantire la migliore integrazione fra le differenti forme distributive all'interno dei bacini di utenza omogenei. Nel caso di intese riferite a bacini di utenza omogenee che interessino più province, tali intese sono promosse dalla Regione.

Art. 8.

Subingresso

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

- 2. La domanda di subingresso è presentata, pena la decadenza entro un anno della morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
- 3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
- 4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano soprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO

Art. 9.

Dotazione di aree a parcheggio

- 1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati oltre quelli previsti dalla legislazione nazionale.
 - 2. La dotazione di aree destinate a parcheggio è stabilita:
- a) per le aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di parcheggi dei comuni che, di norma, non può risultare inferiore a 0,4 mq. Per ogni mq di superficie di vendita e può essere disponibile, in un raggio di almeno 300 mt dal perimetro dell'area dell'intervento;
- b) nelle altre zone territoriali nella misura di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, di 0,8 mq per ogni mq di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, di 2 mq per ogni mq di superficie delle medie e grandi strutture autorizzate per il settore alimentare e di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita per le medie e grandi strutture non alimentari;
- c) per le zone di espansione, limitatamente alle grandi strutture di vendita del settore alimentare nella misura di 2,5 mq per ogni mq di superficie di vendita.
- 3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita che comportino il rilascio di nuova autorizzazione.
- 4. Per gli esercizi di vicinato le dotazioni dei parcheggi, da reperire anche su aree pubbliche, possono essere ridimensionate dal comune nei seguenti casi;
- a) ubicazione del punto vendita in zone a traffico limitato o escluso;
 - b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
- c) aree interessate all'operatività di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato e per la riqualificazione ambientale.
- 5. Specifici accordi di programma possono essere promossi tra comuni, province e regione, finalizzati alla definizione della destinazione urbanistica e delle problematiche di viabilità di aree territoriali a dimensione sovracomunale, caratterizzate da elevate presenze o previsioni di sviluppo delle grandi strutture di vendita.

Art. 10.

Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale

- 1. Il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine dei procedimenti previsti per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle stesse.
- 2. Per le medesime finalità le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita debbono essere corredate da un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilascio dai componenti uffici comunali, o da dichiarazione sostitutiva.
- 3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata dai comuni soltanto in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento, nonché del rispetto della normativa regionale sul rilascio dell'autorizzazione paesistica.

TITOLO IV INDICAZIONE AI COMUNI

Art. 11.

Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione

- 1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1 comma 2, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti:
- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale, nonché il termine, non superiore ad un anno entro il quale l'esercizio commerciale deve essere attivato, decorso il quale l'autorizzazione s'intende decaduta;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici.
- 2. In caso di inerzia da parte dei comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.
- 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono inibere o sospendere, per un periodo definito o comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 114/1998, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
- b) esecuzione di programmi comunali di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
- c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.
- 4. L'ultimo periodo della lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, è sostituito con il seguente: «la spesa ammissibile alle predette agevolazioni non può superare per singolo intervento, la somma di lire 1 miliardo», ai fini delle agevolazioni sono altresì compresi gli interventi promossi dai comuni relativi alla valorizzazione commerciale delle aree urbane, alla tutela dei centri storici, allo sviluppo dei centri di minor consistenza demografica e alla programmazione del commercio su aree pubbliche, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa regionale di attuazione degli articoli 6 e 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali di urbanistica commerciale.
- 5. La lettera b) dell'art. 3 delle legge regionale 25 agosto 1987, n. 26, è sostituita con la seguente:
- «b) elaborazione da parte dei comuni dei piani per l'insediamento delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e di studi di fattibilità per gli interventi di valorizzazione commerciale delle aree urbane, dei centri storici e dei centri di minor consistenza demografica di cui alla precedente lettera a) dell'articolo 3; l'importo relativo agli elaborati suddetti sarà assistito da un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento se trattasi di piani o studi di fattibilità riferiti ad un solo comune o del 100 per cento se trattasi di piani o studi di fattibilità a scala sovracomunale e comprendenti almeno tre comuni ricadenti nelle aree o nelle sub-aree sovracomunali individuate dalla predetta normativa regionale».

Art. 12.

Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane

1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.

- I comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.
- 3. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di salvaguardia della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana.
- 4. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del comune mediante la concertazione fra i diversi, soggetti pubblici e privati interessati che ne facciano richiesta. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991, nonché gli esercenti attività di artigianaio di servizio e di valori storico e tradizionale operanti all'interno dell'area individuata dal comune. Nell'elaborazione del progetto il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme delle attività economiche in essa presenti.
- 5. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:
 - a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- b) il riuso di contenitori utilizzabili per l'insediamento di nuove attività o per la riqualificazione di quelle esistenti;
- c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato intesi come aggregazione di singoli esercizi di vicinato che usufruiscono di servizi e spazi in comune;
 - d) l'attuazione di azioni di promozione.
- 6. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti coinvolte.
 - 7. Il comune, sulla base del progetto, può:
- a) incentivare la riqualificazione delle, attività economiche esistenti o la loro concentrazione o accorpamento;
- b) vietare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione dell'attività.
- 8. Nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e del comma 3 del presente articolo, la sospensione o inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, nei termini indicati dal predetto art. 11, è disposta sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano anche in relazione agli obiettivi ed alla tempistica dei progetti di cui al presente articolo.
- 9. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione, di cui al presente articolo, ai fini della concessione dei contributi previsti all'art. 3, lett. b), della legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 e promuove il coordinamento con l'attuazione degli interventi previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare un'interrelazione fra le diverse forme di finanziamento.

Art. 13.

Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico artistico, archeologico e ambientale

- 1. I comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano.
- 2. Ferme, restando le competenze statali in materia di tutela di beni storici, le disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, possono riguardare:
- a) l'esclusione della vendita di determinati prodotti o merceologie;

- b) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine, degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
- c) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza;
- d) specifici divieti di cambiamento di destinazione d'uso degli immobili.
- 3. I comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per la ristrutturazione degli esercizi commerciali, in attuazione di quanto previsto nelle lettere b) e c) del precedente comma 2.

Art. 14.

Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica

- 1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 * «abitanti, nonché nelle zone montane, individuate con atto della provincia ove le stesse ricadono, i comuni possono dotarsi di appositi strumenti» di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.
- 2. Ai fini dell'efficacia degli strumenti di promozione e sviluppo, i comuni possono prevedere, per gli esercizi interessati:
- a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva:
 - b) l'esenzione da tributi locali e regionali.
- 3. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura o complesso unitario, di:
- a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali calabresi;
 - b) servizi per la promozione del territorio;
- c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
- 4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini. Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.
- 5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della giunta regionale, su istanza dei comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.
- 6. La Regione può disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari mediante strutture ed attrezzature uniformi in tutto il territorio calabrese e può intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.
- 7. I comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.
- 8. Con appositi provvedimenti, la giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.

Art. 15.

Procedura per l'individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte

- 1. Ai fini di quanto previsto nell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, presso l'assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte nel quale sono iscritti, su indicazione dell'assessorato al turismo, i comuni e le città d'arte che rientrano nei parametri indicati nell'allegato B alla presente legge.
- 2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale, di cui al precedente comma 1, è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato B, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.
- 3. I comuni possono proporre alla giunta regionale l'inserimento nell'elenco regionale, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto

indicato nel presente articolo e dei parametri contenuti nell'allegato B, con la consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale, della quale si dà conto nella richiesta di inserimento nell'elenco.

- 4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco, inoltrando alla giunta regionale adeguata documentazione attestante l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato dal comune sulla base di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale.
- 5. Per l'individuazione di zone del territorio, il comune verifica la presenza in tali aree di un'adeguata densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, anche di vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche in relazione a limitati periodi dell'anno. Per le città d'arte tali zone coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.

Titolo V VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE

Art. 16.

Vendite di liquidazione

- 1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:
- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività:
- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzioni dei lavori per un importo non inferiore a L. 100.000 IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture;
- e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
- 2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.
- 3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

Art. 17.

Vendite di fine stagione o saldi

- 1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
 - a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
 - b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
 - c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
 - d) gli articoli sportivi;
 - e) gli articoli di elettronica:
- f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

- I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori.
- 3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, indicando:
 - a) la data di inizio e la durata della vendita;
 - b) i prodotti oggetto della vendita;
 - c) la sede dell'esercizio;
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione; da tutti gli altri.
- 4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possoro essere effettuate solamente dal 1º febbraio al 15 marzo o dal 1º agosto al 15 settembre.

Art. 18.

Disposizioni comuni

- 1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
- 2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni la durata e l'oggetto della vendita.
- 3. I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente, posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possano essere oggetto di tale forma di vendita.
- 4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
- 5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
- 6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
- 7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo prodotti già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
- 8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

TITOLO VI

STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE, PROFESSIONALE ED ECONOMICO

Art. 19.

Osservatorio regionale del commercio

- 1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, è istituito l'osservatorio regionale del commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva.
- 2. L'osservatorio regionale opera in raccordo con l'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.
 - 3. L'osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:
- a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione delle camere di commercio e dei comuni per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese;

- b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;
- c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio:
- d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
- e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;
- f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.
- 4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.
- 5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio regionale, i soggetti incaricati della conduzione dell'osservatorio a livello istituzionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province, delle camere di commercio nonché delle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite dalla giunta regionale con apposito provvedimento attuativo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Attività di formazione per gli operatori commerciali

- 1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego.
- 2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:
- a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;
- b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
- c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
- d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione, in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
- e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;
- f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali.
- I corsi di formazione possono essere gestiti prioritariamente, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:
- a) le associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti;
- b) le camere di commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
- c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui al successivo art. 21.
 - 4. Con apposito provvedimento attuativo sono stabiliti:
- a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
- b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell'ambito regionale,

tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e all'informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;

- c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, consistono in una prova scritta ed in un colloquio;
- d) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.

Art. 21.

Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

- 1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.
 - 2. Con apposito regolamento sono definiti:
- a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, dalle camere di commercio e da altri enti possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998;
- b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
- c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 226;
- d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie

- 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono:
- a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico;
- b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera precedente, finalizzata all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge;
- c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio ed alla comunicazione delle risultanze all'assessorato regionale competente.
- 2. Non appena approvati dal consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2 i comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.
- 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998.

- 4. Fino a quando non si provvederà all'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle città d'arte, secondo quanto previsto nel precedente articolo 15, restano in vigore, per le finalità di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, le disposizioni relative all'individuazione dei comuni turistici contenute nel decreto del presidente della Regione 11 luglio 1985, n 1314, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5.
- 5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.
- 6. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente art. 11.
- 7. Le istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, trasmesse dal comune alla giunta regionale entro il 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, vengono esaminate prioritariamente, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Tali istanze mantengono l'ordine di priorità temporale se i richiedenti provvedono a completarle, inviando le dovute integrazioni, al comune competente, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

8. ***

- 9. Le richieste di incentivazione da parte dei comuni per la redazione dei «piani di adeguamento della rete distributiva», già ammesse ai benefici della legge regionale n. 26/1987 con provvedimento della giunta regionale anteriore alla data del 16 gennaio 1998, possono usufruire delle agevolazioni concesse per gli importi già determinati se gli stessi elaborati risulteranno corrispondenti ai criteri di cui alla presente legge.
- 10. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'art. 20 comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare, di cui all'art. 5 del decreto, possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui, all'entrata in vigore della presente legge, sono effettuati i corsi per la qualificazione al registro esercenti il commercio per il settore alimentare.

Art. 23. Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli articoli del decreto legislativo n. 114/1998 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a L. 500.000 nel minimo ed a L. 3.000.000 nel massimo.

Art. 24. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

AL	LEGA	OTA	A

(Omissis).

ALLEGATO B

Parametri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte

- l) I parametri per l'inserimento dei comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 15 della legge regionale sono così definiti:
 - a) Parametri riferiti alla domanda turistica:
 - a.1. arrivi su popolazione residente ...;
 - a.2. presenze su popolazione residente ...;

- a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq) ...;
- a.4. presenza su superficie territoriale (kmq) ...;
- a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq) ...;
 - b) Parametri riferiti all'offerta turistica:
- b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti) ...;
- b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti) ...;
 - b.3. unità locali attività sul totale unità locali (%) ...;
- b.4. addetti unità locali attività sul totale addetti unità locali (%) ...
- 2) I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:

 per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali
 con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per comune e, per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'ufficio regionale di statistica;

per la lett. b) dai dati del censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'elenco E - Attività connesse al turismo della classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:

- 55.1 Alberghi
- 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
- 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators
- 63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 71.1 Noleggio autovetture
- 71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre
- 92.72.1 Stabilimenti balneari
- 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali
- 3) Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lettera a) è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.
- 4) Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;

ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della prodotta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;

presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;

presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;

presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della provincia o del comune:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 giugno 1999

MEDURI

(Omissis).

99R0596

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 18,

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 15 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

- 1. La regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
 - a) le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere che si svolgono su area pubblica.
- 2. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti finalità:
- a) riordinare con gradualità il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;
- b)i perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano;
- c) assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello stesso;
- d) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;
- e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della popolazione residente;
- f) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale.
- 3. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 69.

Art. 2. Definizioni

- 1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
- a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
- b) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);

- c) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a):
- d) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi:
- e) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- f) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- g) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);
- h) per requisivi soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);
- i) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- j) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi:
- k) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- l) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- m) per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 3.

Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni

- 1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
 - a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
- 2. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
- 3. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

Art A

Requisiti per l'esercizio dell'attività

- 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
- Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.
- 3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.
- 4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del comune.
- 3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
- 4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
- 5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo À per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
- 6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6.

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

- 1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
- 2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i comuni fanno pervenire alla giunta regionale, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.
- 3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono essere fatte pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai comuni fuori di detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
- 4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di spedizione.
- 5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
- 6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia
- 7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
 - a) ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
 - b) a posteggi fuori mercato.

Art. 7.

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

- 1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
- 2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.
- 3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
- 4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
- 5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
- 6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
 - 2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto.
- 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
- 4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal comune stesso.

- 5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B. l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.
- 6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 7.

Art. 9.

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.
- 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma primo, i comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
- 3. Il comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
- 4. L'autorizzazione è sospesa dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10.

Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche

- 1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la giunta regionale emana, acquisendo il parere dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, criteri ai comuni:
- a) per la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle siere e ai mercati e del numero dei posteggi, anche consistenti in parametri numerici;
 - b) per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B;
- c) per la determinazione di indirizzi per la definizione di eventuali canoni delle tasse di posteggio.

- 2. Prioritariamente all'istituzione di nuove fiere e mercati, i comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno mq 32 per posteggio.
- Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire i comuni tengono conto principalmente:
- a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa:
- b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;
- c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
- d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.
- 4. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
- 5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria.
- 6. I comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non sottostà alla procedura ordinaria di cui all'art. 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
- 7. Qualora in un comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4.
 - 8. Il disposto del comma 7 non si applica:
- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio:
 - b) al trasferimento temporaneo di mercati;
 - c) alla variazione di data di svolgimento.
- 9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 11.

Deliberazioni comunali

- 1. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 28 del decreto, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, in particolare, contiene:
- a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

- b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- c) la definizione di eventuali priorità integrative;
- d) le determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap e produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante:
- f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - g) la determinazione degli orari di vendita;
- h) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto;
 - i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
- j)il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
- k) le eventuali agevolazioni di esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto;
- l) la composizione dell'eventuale commissione di mercato, con finalità di carattere informativo interno fra gli operatori.
- 2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative e temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire:
- a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa ai sensi del decreto, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;
- b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienicosanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;
 - c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore.
- 3. I comuni possono emanare regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
- a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;
- b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolare pedonale e veicolare;
- c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.
- 4. I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori per le fiere con oltre 100 posteggi e per i mercati con oltre 50 posteggi.
- 5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
- 6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.
- 7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico i comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche. Associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Art. 12.

Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche

- 1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'osservatorio regionale del commercio nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni trasmettono annualmente all'assessorato regionale competente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione:
- a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'art. 11 comprensive degli allegati tecnici;
- b) la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali:
- c) l'indicazione dei mercati esistenti nel territorio comunale, specificando la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria:
- d) il numero dei posteggi distinti, ove previsto dall'atto costitutivo, per settore merceologico, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché la dotazione di impianti e attrezzature.

Τιτοιο ΙΥ

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 13.

Rilascio della concessione di posteggio nelle fiere

- 1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto, debbono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettere raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
- 3. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
- 4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo comunale per almeno dieci giorni prima della data della manifestazione.

Art. 14.

Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere

- 1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienicosanitarie.
- 2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai soggetti di cui all'art. 6. comma 7, lettere a) e b), avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
- 3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

- 4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;
- b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 15.

Computo delle presenze

- 1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
- 2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.
- 3. I comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.

Art. 16.

Orari del commercio su aree pubbliche

- 1. I comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
- b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino, i mercati di nuova istituzione, di norma, debbono cessare alle ore 14;
- c) è in facoltà dei comuni prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
- 2. È consentito, previo parere delle associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.
- 3. I comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di dati dei mercati nei casi di coincidenza con festività.
- 4. I comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.
- 5. Relativamente al commercio in forma itinerante i comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Art. 17.

Aree particolari

- 1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
- 2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.
- 3. Nel caso di cui al comma 2, coloro che cedono la disponibilità dell'area, possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di uno, o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati.

Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Adempimenti dei comuni

- 1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19, fino alla data di approvazione da parte del comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11, comma 1:
- a) non possono essere rilasciate nel comune nuove autorizzazioni di tipo A;
- b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;
- c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.
- 2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'art. 11, comma 1, senza che il comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, provvede, in via sostitutiva all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Art. 19.

Conversione delle autorizzazioni e subingressi

- 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio dai comuni competenti, senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, nelle autorizzazioni di tipo A e di tipo B di cui al titolo II della presente legge, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi commi, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 112.
- 2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma, il comune nel cui territorio le persone fisiche o le società di persone risultano titolari di concessione di posteggio è competente a rilasciare d'ufficio una distinta autorizzazione di tipo A per ciascun singolo posteggio. Per la conversione d'ufficio delle autorizzazioni di tipo B, è competente il comune di residenza o nel caso di società di persone, il comune dove la stessa ha sede legale.
- 3. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto e dei titoli di priorità.
- 4. I comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.
- 5. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.
- 6. La reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra i vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione qualora il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.
 - 7. La domanda di subingresso è presentata:
 - a) al comune ove è il posteggio per le autorizzazioni di tipo A;
- b) al comune di residenza del subentrante, se persona fisica, ovvero la sede legale, se società di persone, per le autorizzazioni di tipo B.
- 8. La reintestazione dell'autorizzazione comporta il trasferimento al subentrante dell'anzianità e dei diritti facenti capo al precedente titolare.

- 9. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più a condizione che sia trasferita anche l'azienda o la parte di essa relativa alle singole autorizzazioni.
- 10. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
- 11. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionaldi cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.
- 12. L'assessore regionale competente è delegato ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una circolare esplicativa contenente ulteriori modalità di attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 20. Sanzioni

- 1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto è punito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto medesimo.
- 2. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 11 è assoggettato alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto.
- 3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei comuni di una somma non inferiore a L. 500.000 e non superiore a L. 3.000.000:
- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al comune le comunicazioni previste agli articoli 7 ed 8, comma 6;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto agli articoli 7, comma 6, e 8, comma 5;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6, ovvero esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 16, comma 5;
- d) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 11 giugno 1999

MEDURI

99R0597

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 10.

Bandiera della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMITICA.

la seguente legge:

Art 1

Bandiera della Sardegna

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella radizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di noro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Art. 2.

Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche

- 1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei comuni e delle province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti he esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:
- a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
 b) il giorno 28 aprile, «Sa Die de Sa Sardigna»;

- c) su disposizione o autorizzazione del presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
 d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.
- 2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei comuni e delle province.

Art. 3.

Esposizione della bandiera da parte di privati

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è

sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. E obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Art. 4.

Modalità di esposizione

- 1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.
- 2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.
- 3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezza asta o con due strisce di colore nero.

Art. 5.

Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

Art 6

Norma finanziaria

- 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è istituito il seguente capitolo:
- «Cap 35028 Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5 della presente legge):

1999 p.m.;

2000 p.m.;

2001 p.m».

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

- 1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, viene approvato il modello ufficiale di bandiera.
- 2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire mediante l'utilizzo di bandiere comunque rispondenti alla descrizione di cui all'art. 1.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 aprile 1999

PALOMBA

99R0531

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 11.

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

- 1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:
- a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;

- b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;
- c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali;
- d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità:
- e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
- f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della UE;
- g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
- h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile;
- i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.
- 2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 2.

Atti internazionali e comunitari

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la «Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale» approvata dal Consiglio d'Europa, e la «Carta per l'informazione giovanile», approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYCA), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

Art. 3.

Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile

- 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.
- 2. La giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il «Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili»; detto rapporto e predisposto previo parere della consulta regionale dei giovani.

Art. 4.

Consulta regionale giovani

- 1. È istituita, presso la presidenza della giunta regionale, la consulta regionale giovani, composta da:
- a) cinque esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;
- b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;
- c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;
- d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;
- e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;
- g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai trent'anni.
- 2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, età inferiore ai trent'anni.

- 3. La consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'amministrazione regionale.
- 4. Ai componenti della consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 5.

Nomina e durata della consulta regionale giovani

- 1. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.
- 2. In sede di prima applicazione della presente legge, la consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Compiti della consulta regionale giovani

- 1. La consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della giunta e, in generale, dell'amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
 - 2. Sono in particolare compiti della consulta:
 - a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;
- b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;
- c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;
- d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
- e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;
- f) formulare il parere sul rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'art. 3.
- 3. La consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale ed agli assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.
- 4. La consulta elegge fra i suoi componenti il presidente e due vice-presidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.

Art. 7. Abrogazione

1. L'art. 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

Art. 8.

Norma finanziaria

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue L. 10.000.000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02102 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
- 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
 In aumento.

Entrata:

Cap. 34001 - Entrate eventuali e varie:

1999 L. 10.000.000;

2000 L. 10.000.000;

2001 L. 10.000.000.

Spesa:

02 - Affari generali:

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale

(articoli 7 e 17-bis, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, legge regionale 19 maggio 1983, n. 14, legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e legge regionale 22 giugno 1987, n. 27):

1998 L. 10.000.000;

1999 L. 10.000.000;

2000 L. 10.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 aprile 1999

PALOMBA

99R0532

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1999, n. 12.

Norme disciplinanti il trasferimento al comune di Porto Torres del complesso immobiliare ivi realizzato ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588, la regolarizzazione del titolo di possesso dell'immobile e la cessione in proprietà agli aventi titolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, concernente: «Alienazione dei beni patrimoniali», il trasferimento in proprietà al comune di Porto Torres del complesso immobiliare regionale ivi realizzato dalla Regione confinanziamenti provenienti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il «Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna», primo programma operativo, settore di intervento «Infrastrutture e habitat», punti 2.12 e 2.13.
- 2. La presente legge disciplina inoltre la regolarizzazione del titolo di possesso dei singoli appartamenti da parte degli attuali possessori e detta norme per la loro successiva vendita ovvero per la regolarizzazione del rapporto locativo ai soggetti individuati come aventi titolo.
- 3. Tale trasferimento è finalizzato al reperimento di adeguate risorse per il risanamento e il recupero del complesso immobiliare e del quartiere nel quale è inserito, nonché per il risanamento e completamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Art 2

Trasferimento al comune

1. La Regione trasferisce a titolo gratuito a favore del comune di Porto Torres la proprietà del complesso immobiliare regionale ivi realizzato con i fondi provenienti dalla legge n. 588 del 1962. Il comune diventa, a tutti gli effetti, proprietario dell'immobile al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Adempimenti del comune

- 1. Il comune di Porto Torres entro tre mesi provvede, con delibera di giunta, a:
- a) individuare esattamente sia i singoli appartamenti, sia il complesso immobiliare trasferiti in proprietà, con l'indicazione dei relativi dati catastali, qualora disponibili;
- b) comunicare ai detentori dei singoli appartamenti del complesso immobiliare l'ammontare della somma, così come determinata dalla presente legge, da versare alla tesoreria comunale a titolo di sanatoria per il mancato versamento del canone di locazione;
- c) dettare l'iter procedurale per la successiva alienazione, a favore dei detentori aventi titolo che abbiano versato la somma a titolo di sanatoria, dell'immobile occupato ovvero a comunicare ai detentori che secondo le limitazioni stabilite dalla presente legge non possono acquistare l'immobile, il canone di locazione che dovrà essere mensilmente versato, calcolato secondo le vigenti disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) elaborare un piano triennale di reinvestimento delle somme così riscosse, finalizzato al risanamento, al ripristino del complesso immobiliare, degli alloggi e aree di edilizia residenziale pubblica dislocate nel territorio comunale e al reperimento di nuove aree per l'edificazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- 2. Qualora non siano disponibili i dati catastali richiesti dalla lettera a) del precedente comma, il comune di Porto Torres promuove la procedura di accatastamento di tali immobili.

Art. 4. Aventi titolo

- 1. Sono legittimati all'acquisto degli alloggi coloro che:
- a) detengono continuativamente l'immobile da almeno un anno, decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge, e i loro familiari conviventi:
- b) abbiano conseguito la detenzione dell'immobile senza aver commesso illecito civile o penale;
- c) siano titolari di un reddito familiare complessivo non superiore al triplo previsto dalle vigenti norme per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- d) assegnatari e/o loro familiari conviventi, siano residenti nel comune di Porto Torres.
- 2. I detentori degli alloggi che non versano alla tesoreria comunale la somma stabilita a titolo di sanatoria, secondo l'ammontare, le modalità e i termini stabiliti perdono la legittimazione all'acquisto.
- 3. In caso di acquisto dell'alloggio da parte dei familiari conviventi è comunque fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

Art. 5.

Somma da corrispondere a titolo di sanatoria

1. I soggetti aventi titolo versano presso la tesoreria comunale, a titolo di sanatoria del mancato pagamento del canone di locazione degli immobili, una somma pari alla vigente rendita catastale dell'alloggio detenuto. Nel caso di mancanza di rendita catastale, si applica, per analogia, la rendita di un immobile simile situato nel medesimo quartiere.

- 2. Tale somma è ridotta di un terzo qualora ricorrano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
- a) quando l'alloggio occupato risulti essere prima abitazione e il detentore e i suoi conviventi non abbiano altro alloggio adeguato nel territorio regionale;
- b) quando il soggetto detentore è titolare di un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.
- 3. I soggetti aventi titolo, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, dichiarano, per iscritto in carta libera, se intendono avvalersi della facoltà loro riconosciuta. In caso affermativo allegano copia del versamento, a favore del comune di Porto Torres, della somma dovuta a titolo di sanatoria.
- 4. La giunta comunale può stabilire il pagamento rateale della somma dovuta a sanatoria, suddividendo la cifra complessiva in un massimo di quattro ratei.
- 5. In caso di mancato versamento della somma dovuta a titolo di sanatoria, il sindaco emette una diffida ad adempiere, fissando un termine perentorio trascorso il quale il soggetto detentore perde, automaticamente, la legittimazione di avente titolo ed è obbligato a lasciare libero l'alloggio. Il sindaco dichiara la revoca della legittimazione.

Art. 6.

Ulteriori adempimenti procedurali

- 1. Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di sanatoria, comunica agli aventi titolo la messa in vendita degli alloggi occupati.
- 2. Per la determinazione del prezzo di tali alloggi di edilizia economica e popolare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- 3. Il pagamento di tali alloggi avviene con le seguenti modalità: pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
- 4. Sono a carico degli aventi titolo le spese notarili e di registrazione degli atti.
- 5. In alternativa all'acquisto possono optare per il pagamento del canone di locazione, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica:
- a) coloro che versino nelle situazioni di cui all'art. 5, comma 2 della presente legge;
 - b) gli aventi titoli ultrasessantenni;
- c) gli aventi titolo nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 23 aprile 1999

PALOMBA

99R0533

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1999, n. 13.

Modifica alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, concernente: «Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953) e la decisione comunitaria di autorizzazione ai sensi degli articoli dal 92 al 94 del Trattato CE, i benefici previsti dalla stessa legge sono concessi ai soggetti di cui ai capi I, II e III nei limiti del regime de minimis di cui alla decisione 96/C68/06CE della Commissione del 6 marzo 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 23 aprile 1999

PALOMBA

99R0534

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999 n. 14.

Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo. Cardedu e Osini (Nuoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 18 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per il completamento dei lavori di trasferimento, consolidamento e risanamento igienico-urbanistico degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (Nuoro) danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951 è disposto il complessivo stanziamento di L. 40.000.000.000 da ripartire

nel quinquennio 1999-2003, in ragione di L. 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001 e di L. 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Art. 2. Interventi

- 1. Alla realizzazione degli interventi finanziati con la presente legge provvedono i comuni interessati su delega della Regione. Gli interventi possono comprendere:
- a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la costruzione di fabbricati urbani destinati alla prima abitazione per gli aventi diritto:
- b) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree prescelte per la ricostruzione;
- c) ogni altra opera pubblica d'interesse locale ivi comprese eventuali opere di edilizia scolastica o connesse all'attività didattica e di culto:
- d) pagamento delle indennità delle aree soggette ad espropriazione;
- e) riordino delle proprietà demaniali, regionali, comunali e private.

Art. 3.

Piano attuativo degli interventi

- 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, determina l'entità dei finanziamenti attribuiti a ciascun comune in conformità al contenuto dei piani attuativi degli interventi predisposti da ciascun comune e approvati dal servizio del Genio civile di Nuoro.
 - 2. Il piano deve contenere:
- a) l'elenco nominativo degli aventi diritto, con relativa opzione, non ancora assegnatari di area edificabile o di alloggio, desunti dagli appositi elenchi già predisposti ai sensi dell'art.66 della legge 9 luglio 1908, n. 445, dai consigli comunali di Gairo e Osini riferentesi agli anni 1973 e 1976, ovvero di quelli che pur assegnatari non abbiano ottenuto la disponibilità delle aree e degli alloggi da parte della Regione;
- b) l'elenco individuante gli alloggi, non ancora assegnati in via definitiva, disponibili per l'assegnazione e riportante altresì i nominativi degli attuali occupanti o detentori, iscritti e non negli elenchi dei proprietari o capi famiglia con l'indicazione del relativo titolo di occupazione (assegnatari in via provvisoria, detentori senza titolo, occupanti abusivi);
- c) l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento, delimitate e dimensionate in funzione del numero dei lotti ancora necessari per il completamento;
- d) la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione primaria, completa di relazione e stima delle opere nonché della relazione geologica;
- e) l'eventuale compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti o la previsione di deroga.

Art. 4. Limiti dei contributi

1. Per il completamento della ricostruzione degli abitati dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu, già intrapreso e in parte già attuato in applicazione delle leggi n. 445 del 1908, 10 gennaio 1952, n. 9, 28 gennaio 1960, n. 31, 12 aprile 1973, n. 168, il limite del contributo di cui all'art. 1, lettera i), della legge n. 9 del 1952, e successive modificazioni, è elevato a L. 40.000.000 riferito alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze e accessori, con assunzione dei relativi oneri da parte della Regione.

- 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in tre soluzioni:
- a) il 50 per cento della somma dopo la comunicazione al comune dell'inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia, previo accertamento dell'effettivo inizio dei lavori:
- b) il 25 per cento in corso d'opera, previa verifica tecnico contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti in progetto;
- c) il restante 25 per cento ad ultimazione dei lavori accertati e previo rilascio dell'alloggio eventualmente detenuto o assegnato in via provvisoria.
- 3. A garanzia dell'importo del contributo da erogare il beneficiario è tenuto alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo di realizzazione dell'opera, intestata all'ente erogatore del contributo. La fideiussione è svincolata dall'ente erogatore del contributo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5. Concorso sugli interessi

1. La quota della spesa non coperta da contributo può essere assistita dal concorso sugli interessi assicurato dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche.

Art. 6. Contributo integrativo

- 1. I proprietari che all'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'erogazione in acconto del contributo a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successive modifiche, con l'assegnazione dell'area edificabile hanno diritto, se detentori di un alloggio assegnato in via provvisoria, ad ottenere il saldo del contributo sino alla concorrenza massima di L. 15.000.000, a condizione che provvedano a rilasciare l'alloggio eventualmente detenuto in via provvisoria.
- 2. Le domande per la concessione del contributo integrativo di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'assessorato regionale dei lavori pubblici, servizio del Genio Civile di Nuoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. L'assessore regionale dei lavori pubblici provvede all'erogazione del conguaglio dei contributi a tutti gli aventi diritto a norma del presente articolo, previo accertamento dell'avvenuto rilascio dell'alloggio detenuto in via provvisoria.

Art. 7. Cessione in proprietà

- Gli alloggi costruiti dallo Stato e trasferiti alla Regione nei nuovi abitati di Gairo, Osini e Cardedu sono ceduti in proprietà a coloro che hanno titolo, in applicazione delle leggi regolanti il trasferimento degli stessi abitati.
- 2. Dal prezzo di vendita dell'alloggio, riferito al momento temporale del provvedimento di cessione in proprietà e calcolato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 952 del 1966, e successive modificazioni, è portato in detrazione un importo pari al contributo rideterminato ai sensi dell'art. 4.
- 3. Il contributo da portare in detrazione è ridotto del 20 per cento per coloro che alla data della cessione risultino già occupanti di alloggio nei centri interessati, per effetto di assegnazione definitiva o provvisoria.

Art. 8. Attuazione dei programmi

1. All'erogazione dei finanziamenti ai comuni si provvede con le modalità previste dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme in materia di deleghe per opere pubbliche di cui alla stessa legge regionale n. 24 del 1987.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 4, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1)

1999 L. 5.000.000.000;

2000 L. 5.000.000.000;

2001 L. 5.000.000.000;

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

08 - LAVORI PUBBLICI

In aumento

Cap. 08146 - (D.V.)

Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (legge 31 ottobre 1966, n. 952, legge 12 aprile 1973, n. 168 art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e art. 1 della presente legge)

1999 L. 5.000.000.000;

2000 L. 5.000.000.000;

2001 L. 5.000.000.000;

- Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo del bilancio regionale per gli anni 1999/2001 al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
- 3. Ai maggiori oneri, determinati in L. 7.500.000.000, per gli anni 2002 e 2003, si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 maggio 1999

PALOMBA

99R0565

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999 n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 18 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze dell'Autorità d'ambito

- 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), è sostituita dalla seguente:
- «b) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994, anche mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; in tal caso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994, vengono individuati i soggetti da salvaguardare sulla base di parametri oggettivi di carattere economico e gestionale che garantiscano la qualità del servizio ed economie di gestione, tenuti altresì presenti i criteri di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 1994. È comunque esclusa la salvaguardia delle gestioni riconducibili alla previsione di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), della legge n. 142 del 1990;».

Art. 2.

Rapporti tra l'Autorità d'ambito e i gestori del servizio idrico integrato

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1997, dopo le parole «Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto della situazione organizzativa esistente e dell'opportunità di mantenere le gestioni da salvaguardare.».

Art. 3. Gestioni dell'ESAF

- 1. L'art. 18 della legge regionale n. 29 del 1997 é soppresso.
- 2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'ESAF può assumere esclusivamente nuove gestioni di reti idriche delle quali sia dimostrata la convenienza economica. Fino all'organizzazione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'ambito, l'ESAF può continuare l'attuale attività di gestione di servizi idrici in atto.
- 3. Il consiglio di amministrazione dell'ESAF, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano pluriennale di razionalizzazione dei costi di gestione e di esercizio, finalizzato al conseguimento, entro un periodo massimo di quattro anni, del pareggio del bilancio dell'ente.
- 4. Tale piano, entro dieci giorni dalla sua approvazione, è consegnato all'assessore regionale dei lavori pubblici e, entro i successivi venti giorni, è approvato con delibera della giunta regionale e reso immediatamente esecutivo. Il consiglio di amministrazione dell'ente predispone una relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano e la trasmette al Presidente della giunta regionale e all'assessore dei lavori pubblici.
- 5. La mancata presentazione del piano nei previsti termini, determina l'automatica decadenza del consiglio di amministrazione dell'ESAF

6. Al conseguimento degli obbiettivi contenuti nel piano, e comunque entro un periodo massimo di quattro anni decorrenti dalla data di approvazione del piano da parte del consiglio di amministrazione, l'ESAF è soppresso e trasformato in società mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficienza, efficacia ed economicità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 maggio 1999

PALOMBA

99R0566

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999 n. 16.

Proroga nell'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 e 22 gennaio 1990, n. 1 relativi a manifestazioni culturali, artistiche e sportive e ulteriori contributi straordinari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 18 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È prorogata al 31 dicembre 1999 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1998 in esecuzione della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni (capitoli 11094 e 11115) e dell'art. 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 11102/03).

Art. 2.

- 1. Al comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (finanziaria 1999), dopo le parole «attività istituzionali (cap. 11084).» è aggiunto: «Analogo contributo straordinario nella misura di L. 250.000.000 è concesso all'Ente Concerti della provincia di Oristano per il finanziamento della propria attività istituzionale (cap. 11084). Tutti i contributi straordinari assegnati con la norma in riferimento possono essere utilizzati anche per il ripiano di eventuali pregresse situazioni debitorie dei medesimi enti.».
- 2. Al comma 9 dell'art. 27 della medesima legge regionale n. 1 del 1999, dopo l'espressione «di attività culturali e», aggiungere «di spettacolo e».

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'organizzazione delle grandi manifestazioni tradizionali di interesse regionale: Sagra di Sant'Efisio, Discesa dei candelieri, Cavalcata sarda e Capodanno e Settimana Santa algherese, è rispettivamente concesso alle aziende autonome di soggiorno e turismo di Cagliari, Sassari e Alghero un contributo straordinario per l'anno 1999 di L. 270.000.000, di L. 250.000.000 e di L. 130.000.000 (cap. 11136).

Art. 4.

- 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in L. 900.000.000 per l'anno 1999.
- 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03146

Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50, art. 1, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (spesa obbligatoria) 1999 L. 250.000.000.

II - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11098-02

Spese per le campagne pubblicitarie e commercializzazione di opere editoriali per la diffusione al di fuori del territorio regionale (art. 7, legge regionale 3 luglio 1998, n. 22); spese per la partecipazione e realizzazione di fiere e mostre editoriali (art. 8, comma 1, legge regionale 3 luglio 1998, n. 22); spese per la promozione del libro edito in Sardegna (art. 8, comma 2, legge regionale 3 luglio 1998, n. 22) 1999 L. 325.000.000.

Cap. 11098-06

Fondo per la concessione di garanzia fidejussoria e per la concessione di contributi in conto interessi per l'acquisto di servizi e tecnologie, per l'acquisto e la locazione di locali e per il sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate (art. 19, comma 2, e art. 24, comma 2, legge regionale 3 luglio 1998, n. 22) 1999 L. 325.000.000

In aumento

II - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11084

(D.V.) Contributo straordinario a favore della Fondazione teatro lirico di Cagliari, dell'Ente concerti M. De Carolis di Sassari, dell'Ente musicale nuorese e dell'Ente concerti della provincia di Oristano (art. 27, comma 8, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 2 della presente legge) 1999 L. 250.000.000.

Cap. 11136

(NI) 2.1.1.5.8.2.08.09.(05.04) - Contributo straordinario alle aziende autonome di soggiorno e turismo di Cagliari, Sassari e Alghero per l'organizzazione rispettivamente delle Sagre di Sant'Efisio, Discesa dei candelieri, Capodanno e Settimana Santa algherese (art. 3 della presente legge) 1999 L. 650.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 7 maggio 1999

PALOMBA

99R0567

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 17.

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 22 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1. Finalità

- 1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.
- 2. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, si ispira a principali atti internazionali e comunitari in materia di sport ed in particolare alla Carta Europea dello Sport approvata dalla 7º Conferenza dei Ministri Europei dello Sport nel 1992 a Rodi.
 - 3. La Regione:
- a) concorre alla realizzazione e alla gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;
- b) favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal CONI, nonché dei sodalizi sportivi ad essi affiliati mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive;
- c) promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti e dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio extra regionale;
- d) attua adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi le cui attività ed iniziative di livello nazionale ed internazionale concorrano alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
- e) promuove la formazione e l'aggiornamento di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;
- f) attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto della vigente normativa;
 - g) favorisce la ricerca scientifica sullo sport.
- 4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 vengono perseguite anche mediante il decentramento di funzioni e risorse agli enti locali, secondo le modalità specificate nei successivi articoli;

Art. 2.

Piano triennale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'assessorato regionale competente in materia di sport predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del comitato previsto all'art. 6.

- 2. Il piano corredato di una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti, nonché sulle attività sportive in queste praticate contiene:
- a) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;
- b) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica;
- c) l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;
- d) le linee fondamentali di programmazione per le attrezzature sportive:
- e) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;
- f) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici e degli animatori sportivi;
- g) le linee fondamentali di programmazione e di intervento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
- h) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata e alla validità del piano.
- 3. Il piano è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Conferenza regionale dello sport

- 1. Con cadenza triennale l'assessore regionale competente in materia di sport indice la conferenza regionale dello sport alla quale partecipano:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di sport;
- b) i presidenti e gli assessori dello sport delle province sarde, o loro delegati;
 - e) i sindaci dei comuni della Sardegna, o loro delegati;
- d) il presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato:
- e) i presidenti dei comitati provinciali del CONI, o loro delegati;
 - f) i rettori delle università della Sardegna, o loro delegati;
 - g) i provveditori agli studi delle province sarde, o loro delegati;
- h) un rappresentante di ciascuna federazione sportiva del CONI operante in Sardegna;
- i) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante in Sardegna;
- 1) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- m) un rappresentante dell'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna;
- n) il presidente dell'Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;
- o) i presidenti delle associazioni provinciali diplomati ISEF o loro delegati;
 - p) un rappresentante dell'Unione stampa sportiva italiana;
- q) un rappresentante del «Comitato regionale dello sport per tutti», o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito.
- 2. La conferenza ha il compito di verificare, anche con il concorso di altri rappresentanti del mondo sportivo, politico, economico e culturale sardo, l'attuazione del piano triennale di cui all'art. 2, nonché di elaborare proposte e indicazioni che cooperino alla predisposizione del successivo piano.

Art. 4.

Programma annuale

- 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sport, previo parere del comitato di cui all'art. 6 e sentita la commissione consiliare competente, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi.
- 2. Detto programma specifica ed attua gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale e gli interventi relativi agli impianti e alle infrastrutture sportive di interesse sovracomunale e tutti gli altri interventi la cui realizzazione sia affidata a soggetti diversi dagli enti locali, nonché la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

Art. 5.

Commissione comunale per lo sport

- 1. Ogni comune istituisce una commissione comunale per lo sport.
- 2. La commissione formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale.
- 3. La commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 6.

Comitato regionale per lo sport

- 1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia e composto da:
- a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente scolastico regionale, o un suo delegato;
- c) il presidente del comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
- d) i presidenti dei comitati provinciali del CONI operanti in Sardegna, o loro delegati;
- e) sei rappresentanti di federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal comitato regionale sardo del CONI;
- f) sei esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dalla consulta regionale degli enti di promozione sportiva;
- g) il presidente dell'associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;
- h) un esperto in attività fisico-motorie designato dall'ISEF, o struttura equipollente, operante in Sardegna;
- i) un ingegnere esperto in impiantistica sportiva, designato dal comitato regionale sardo del CONI;
- un giornalista designato dalla delegazione regionale sarda dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI);
- m) un rappresentante del «Comitato regionale dello sport per tutti», o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito, o un suo delegato;
- n) cinque sindaci designati dall'ANCI di cui uno dei comuni capoluogo di provincia, uno dei comuni oltre 25.000 abitanti, uno dei comuni da 10.000 a 25.000 abitanti, uno dei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, uno dei comuni inferiori a 3.000 abitanti;
 - o) i presidenti delle province sarde o loro delegati.
- 2. Funge da segretario un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di sport.

3. Ai componenti il comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed una medaglia giornaliera di presenza nella misura fissata dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale medesima.

Art. 7.

Compiti e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport

- 1. Il comitato regionale per lo sport ha il compito di:
- a) proporre iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano triennale e del programma annuale;
- c) formulare pareri e suggerimenti sui termini per la presentazione delle richieste di intervento:
- d) formulare suggerimenti e proposte operative per la più razionale e spedita attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;
- e) esprimere valutazioni in merito allo stato di attuazione della presente legge e concorrere a verificare la realizzazione dei programmi dalla stessa previsti, in termini di risultati conseguiti e di effetti prodotti:
- f) esprimere pareri su qualsiasi altro argomento attinente la materia sportiva.
- 2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e del programma annuale o, comunque, ogni qualvolta lo reputi necessario l'assessore regionale competente in materia di sport o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
- 3. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data di richiesta formulata dall'assessorato regionale competente in materia di sport, di alcuno dei componenti il comitato non ne impedisce l'insediamento e il regolare funzionamento.

Art. 8.

Modalità di concessione delle agevolazioni

- 1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge viene determinato annualmente, per i vari interventi, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all'art. 6.
- 2. Con lo stesso strumento operativo l'amministrazione regionale può provvedere nel corso dell'anno al differimento dei suddetti termini relativamente a quei settori di intervento per i quali dimostri una fondata esigenza.
- 3. Nei casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali pur confermando, con apposita dichiarazione regolarmente resa, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista sono tenuti a produrre la regolare documentazione consuntiva per un importo non inferiore al contributo concesso.
- 4. Nei casi in cui la percentuale contributiva sia esattamente individuata nella presente legge, il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport, qualora in sede di verifica in loco delle opere o delle iniziative in genere o a seguito di istruttoria delle rispettive pratiche, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
- 5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
- a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
 - b) vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;

c) venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 11, 12 e 17, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 9.

Albo regionale delle società sportive

- 1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo isolano, la Regione costituisce l'albo regionale delle società sportive sarde servendosi della collaborazione dei comuni, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nell'isola.
- 2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in Sardegna, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione e può essere utilizzato dalla presidenza della giunta regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 12 del codice civile, mediante l'esercizio del potere a tale scopo delegato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 10.

Albo comunale delle società sportive

- 1. Ciascun comune, avvalendosi della commissione prevista dall'art. 5, istituisce l'albo comunale delle società sportive e ne cura la tenuta.
- 2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

TITOLO II IMPIANTISTICA

Art. 11.

Interventi a favore dei comuni

- 1. L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle proposte formulate dalle province e dai comuni, è autorizzata a concedere ai comuni singoli e associati contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base, anche al fine di procedere ad una azione di riequilibrio territoriale regionale del settore.
- 2. Gli impianti di cui al comma l devono essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.
- 3. Le quote degli interventi contributivi regionali sono così determinati:
- a) per importi sino a 500 milioni, fino all'80 per cento del costo globale dell'opera;
- b) per importi sino a 700 milioni, fino al 60 per cento del costo globale dell'opera;
- c) per importi sino a 1.000 milioni, fino al 40 per cento del costo globale dell'opera.
- 4. L'erogazione dei fondi di cui al comma 3 è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti locali interessati, del reperimento delle risorse necessarie alla copertura della parte di intervento non garantita dal contributo regionale.
- 5. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono cumulabili, all'interno del tetto del costo globale dell'opera, con le altre provvidenze provenienti da qualsivoglia soggetto pubblico o privato.
- 6. I criteri per la predisposizione dei programmi di intervento, nonché le modalità per la pratica assegnazione ed erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti, sono determinati con le procedure di cui all'art. 42, tenendo anche conto delle priorità fissate nel piano triennale di cui all'art. 2, come specificato all'art. 14.

7. I fondi di investimento destinati ai comuni per lo sport, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1º giugno 1993, n. 25, possono essere utilizzati per ripianare in tutto o in parte la quota non coperta dai contributi regionali ai sensi dei commi precedenti.

Art. 12.

Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le tipologie di intervento di cui all'art. 11, contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a condizione che:
- a) si tratti di società e associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva o di cooperative giovanili regolarmente costituite che abbiano come fine preminente quello di promuovere e incentivare l'attività motoria e/o sportiva:
- b) il comune competente per territorio esprima, con formale provvedimento, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- c) il richiedente si obblighi con atto unilaterale trascritto a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'art. 21 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il comune nella conclusione del contratto;
 - d) siano ricomprese nell'albo regionale di cui all'art. 9.
- 2. Il requisito di cui alla lettera d) del comma l è indispensabile per i richiedenti che inoltrino le istanze di intervento successivamente alla costituzione del predetto albo.
- 3. Per le opere di cui al presente articolo, la misura dei contributi è così determinata:
- a) fino a 50 per cento per le opere di importo non superiore ai 300 milioni;
- b) fino al 40 per cento per le opere di importo non superiore ai 500 milioni;
- $c)\,$ fino al 30 per cento per le opere di importo non superiore ai 1.000 milioni.
- 4. Le percentuali di cui al comma 3 sono incrementate del 20 per cento se l'impianto è localizzato su terreno pubblico.
 - 5. I suddetti contributi vengono erogati:
- a) quanto al 40 per cento, a seguito della formale consegna dei lavori;
- b) quanto al saldo, ad esaurimento dei necessari adempimenti di collaudo.
- 6. Gli impianti che abbiano beneficiato dei contributi di cui al presente articolo debbono essere posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque debbono essere destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.
- 7. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono estese per le finalità e secondo le percentuali negli stessi indicati all'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna e alle federazioni sportive nazionali che costituiscano in Sardegna la base del proprio centro tecnico nazionale.
- 8. Le agevolazioni medesime possono essere altresì concesse per lavori di completamento e sistemazione delle opere finanziate in attuazione di precedenti programmi regionali di settore.
- 9. Agli organismi sportivi che, per completamento, costruzione, ristrutturazione, ed ampliamento di impianti sportivi di base, siano stati ammessi alla contribuzione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 ed abbiano contratto o abbiano in via di contrazione mutui con l'Istituto per il credito sportivo, si applicano, per la parte residua, i benefici della presente legge.

Art. 13.

Spese ammesse a contributo

- 1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo regionale, concorrono a costituire il costo globale dell'opera:
 - a) l'importo del progetto esecutivo;
- b) le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo:
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropri azione dell'area.

Art. 14. Criteri di priorità

- 1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica viene operata, in sede di predisposizione del programma annuale degli interventi di cui all'art. 4, sulla base dei criteri di priorità fissati dal piano triennale di cui all'art. 2.
- 2. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.
 - 3. Sulla base dei criteri indicati dal comma 1, è data priorità:
- a) alle opere di completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla potenziale utenza;
- b) agli interventi di integrazione per ricondurre agli standard previsti dalla presente legge le opere di edilizia sportiva scolastica.
- 4. I medesimi criteri sono inoltre utilizzati per la determinazione dell'ammontare dei singoli interventi contributivi di cui all'art. 11, entro le misure massime dallo stesso previste.

Art. 15.

Modalità di erogazione dei contributi

- 1. I contributi in conto capitale sono erogati:
- a) quanto agli enti locali, nella misura del 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e, per la somma residua, a stati di avanzamento degli stessi;
- b) quanto ai beneficiari privati, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'art. 12, comma 5.

Art. 16.

Mutui a tasso agevolato

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11 e 17 della presente legge.

Art. 17.

Centri sportivi articolati

- 1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per la loro polivalenza, dimensione e costo di gestione, interessano bacini di utenza sovracomunale, l'assessore regionale competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all'art. 6 e su proposta delle province, predispone annualmente un apposito programma di interventi, elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'art. 2.
- 2. Il programma è approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 6, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
- 3. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione ordinaria e straordinaria possono essere a totale carico della Regione che deve provvedervi:
- a) quanto alla progettazione, acquisizione delle aree e realizzazione delle strutture, mediante accensione di appositi mutui con istituti di credito;

- b) quanto alla gestione, attingendo dai fondi di un apposito capitolo del bilancio regionale a tale scopo istituito.
- 4. Gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti sono delegati alla realizzazione, ne acquisiscono la proprietà e provvedono anche indirettamente alla gestione, stipulando convenzioni obbligatorie con i comuni del bacino di utenza.
- 5. Nel primo programma possono essere ricompresi anche gli interventi per il completamento delle strutture sportive previste dall'art. 18 della legge regionale n. 36 del 1989.

Art. 18.

Coordinamento con norme statali e comunitarie ed estensione delle agevolazioni

- 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di edilizia sportiva.
- 2. Le stesse agevolazioni sono estese agli interventi effettuati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 36 del 1989, limitatamente alla parte in conto capitale ed all'interno delle misure previste dai precedenti articoli 11 e 12, esclusivamente per i casi in cui il mancato avvio dei lavori sempre che lo stesso non sia imputabile al soggetto beneficiario abbia comportato un aumento dei costi di realizzazione delle opere.

Art. 19.

Contributi per la gestione di impianti sportivi

- 1. Con decreto dell'assessore competente in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono assegnati alle province i fondi per la concessione ai comuni e all'associazionismo sportivo privato dei contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico.
- 2. Con decreto della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Regione determina, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, criteri e modalità per il trasferimento dei fondi ed il corretto utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni provinciali.
- 3. Qualora l'impianto non sia gestito direttamente dall'ente locale, ne deve essere comunque garantito l'uso pubblico, con apposito regolamento.
- 4. Le associazioni sportive devono, qualora il comune ne faccia richiesta, stipulare convenzione col medesimo per l'uso pubblico, quantomeno parziale, degli impianti per cui beneficino di contributi pubblici.

Art. 20.

Convenzioni per il contenimento dei costi di gestione

- 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i comitati provinciali del CONI, con le federazioni sportive regionali, con le istituzioni scolastiche, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o struttura equipollente operante in Sardegna, finalizzate al contenimento dei costi di gestione degli impianti ad elevato tasso di utenza sportivo-sociale.
- 2. L'intervento regionale non può superare il settanta per cento delle spese ammissibili ed è regolato secondo criteri e modalità stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 21.

Regolamento di gestione degli impianti

1. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'assessorato regionale competente in materia di sport ed approvato dalla giunta regionale.

- 2. Nei limiti della fruibilità degli impianti o delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai sodalizi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato, nonché alla popolazione scolastica che non disponga di adeguate strutture.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per le opere realizzate in base alla preesistente normativa regionale in materia di sport.

TITOLO III

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ, DELLE MANI-FESTAZIONI SPORTIVE E PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO.

Art. 22.

Contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico

- 1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale sancite in materia dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e senza pregiudizio per le provvidenze previste per altri settori d'intervento, l'amministrazione regionale può concedere contributi forfettari integrati per la promozione e lo svolgimento delle attività sportive a favore di società sportive isolane a carattere dilettantistico di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile.
 - 2. Dette società devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere affiliate ininterrottamente ad almeno una federazione sportiva del CONI da almeno cinque anni;
- b) aver svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere nazionale:
 - c) avere un numero di tesserati non inferiore a 50 unità;
- d) avere conseguito inconfutabili meriti in campo sportivo mediante l'utilizzo per le attività nazionali di elementi provenienti dal vivaio societario.
- 3. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a L. 200.000 per atleta appartenente alle categorie giovanili e praticanti attività federale. In caso di atleti disabili la quota individuale di cui sopra è elevata sino a L. 400.000. Per le associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), ferma restando la quota per atleta, il numero dei tesserati di cui alla lettera c) del comma 2 è ridotto a 10 unità.
- 4. Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato, con esclusione di deleghe ad organismi sportivi territorialmente e funzionalmente inferiori, dai Presidenti delle competenti federazioni sportive nazionali del CONI.

Art. 23.

Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale

- 1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi forfettari, da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal piano triennale di cui all'art. 2.
- 2. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative, relativamente alla stagione agonistica corrente e a quella immediatamente precedente nonché, relativamente a quest'ultima, un'attestazione sottoscritta dal presidente dell'ente circa:
- a) il numero degli atleti tesserati in assoluto e ripartiti per disciplina sportiva;
- b) il numero delle discipline praticate, che trovino riscontro tra le attività svolte dalle federazioni sportive nazionali del CONI;
- c) l'indicazione delle province sarde in cui viene svolta l'attività.

- 3. All'interno dello stanziamento previsto per le finalità di cui al presente articolo, una quota contributiva fino al 12 per cento è riservata alla delegazione regionale sarda del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI), alla quale non si applicano i criteri ed i parametri previsti dal comma 1.
- 4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni, previa apposita fidejussione bancaria e secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989, nella misura massima del 50 per cento.

Art. 24.

Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica

- 1. Nell'esercizio delle competenze previste dell'art. 5, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna e compatibilmente con le norme sull'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al Capo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico-sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.
- 2. Dette provvidenze hanno carattere forfettario, non possono superare la soglia del 90 per cento delle spese ammissibili nel preventivo e vengono erogate sulla base di programmi annuali di attività, redatti dalle istituzioni scolastiche interessate e coordinati a cura dei competenti Provveditorati agli studi.
- 3. Nel preventivo di cui al comma 2 deve essere, fra l'altro, indicata la provenienza dei fondi che, sommati alle provvidenze regionali, consentano di conseguire il pareggio del bilancio.
- 4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento degli stessi, previa ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989 e le spese relative alle eventuali fidejussioni entrano a far parte del monte delle spese ammissibili.

Art. 25.

Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti titolari di impianti sportivi utilizzati dalle istituzioni scolastiche contributi intesi a favorire l'utilizzo di detti impianti da parte dell'utenza generale in orario extra-scolastico.
- 2. I contributi sono erogati secondo i termini e le procedure di cui al comma 2 dell'art. 24.

Art. 26.

Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali

- 1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale.
- 2. A tal fine l'amministrazione regionale concede contributi a favore di enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche.
- 3. L'entità dei contributi è determinata nel programma annuale di cui all'art. 4, in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e di realizzazione e sugli stessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
- 4. L'assessore regionale competente in materia di sport è autorizzato, sentito il comitato di cui all'art. 6, a concedere contributi straordinari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l'ordinaria programmazione degli interventi, per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e

promozionale, che non presentino nell'Isola carattere di ripetitività annuale e che, comunque, non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1.

- 5. La quota riservata all'intervento di cui al precedente comma 4 non può eccedere il 25 per cento dello stanziamento globale destinato alle iniziative in argomento.
- 6. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento degli stessi, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989.

Art. 27.

Contributi per la partecipazione a campionati nazionali

- 1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi isolani non iscritti a leghe professionistiche e dalle federazioni regionali del CONI che partecipano ai campionati italiani per rappresentative regionali per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre che comportino trasferte in territorio extraregionale con trasferte plurime o con gare di andata e ritorno.
- 2. L'intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extra regionale e avuto riguardo a:
 - a) livello del campionato disputato;
 - b) area geografica in cui vengono disputate le gare;
 - c) numero dei componenti la squadra tipo;
 - d) numero delle trasferte.
- 3. Gli elementi di cui ai punti a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce, e in modo leggibile, unicamente dal presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.
- 4 Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono estese, nelle stesse forme, misure e modalità, alle gare in trasferta successive alla fase di campionato da considerarsi ordinaria e che devono determinare la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso, o il passaggio ad altra serie.
- 5. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, quanto al 60 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato e per la quota residua dietro dimostrazione dell'avvenuta regolare partecipazione a tutte le gare previste in calendario.
- 6. In relazione agli adempimenti per la corresponsione delle anticipazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
- 7. Le suddette contribuzioni non sono cumulabili con le provvidenze concesse per le stesse finalità dall'amministrazione regionale.

Art. 28.

Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale

- 1. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfettari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, a favore delle società e associazioni sportive non professionistiche affiliate alle federazioni del CONI e/o agli enti di promozione dallo stesso riconosciuti, alle federazioni sportive regionali del CONI nonché le istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra regionale e che, comunque, non ricadano nella categoria specificamente prevista all'art. 27.
- 1 benefici di cui al comma 1 sono estesi alle federazioni sportive e agli enti di promozione, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza.
 - 3. 1 contributi vengono concessi avuto riguardo a:
- a) valore tecnico, agonistico e educativo dell'iniziativa interessata:
 - b) area geografica di svolgimento dell'iniziativa;

- c) durata dell'iniziativa;
- d) numero dei partecipanti alla trasferta.
- 4. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta, in calce e in modo leggibile, unicamente dal presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.

Art. 29.

Convenzioni con il CONI, le compagnie e aziende di trasporto

- 1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 27 e 28, nonché per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche isolane, la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con il CONI e con le compagnie ed aziende di trasporto ferroviario, aereo, marittimo ferroviario e su gomma, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale sanitario.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma l sono estese ad animali e attrezzature strettamente necessari per la partecipazione alle iniziative sportive nonché, nel caso di portatori di handicap o di soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ai loro accompagnatori.
- 3. In presenza di convenzioni regolarmente sottoscritte e operanti, i contributi forfettari di cui agli articoli 27 e 28 vengono ridotti della quota di sconto effettivamente praticata per le sole spese di viaggio.

Art. 30.

Contributi per le attività istituzionali delle federazioni del CONI

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle attività istituzionali delle federazioni regionali del CONI. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione per il 30 per cento del fondo in modo uguale tra le federazioni e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna federazione.

Τιτοιο ΙΥ

INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA VALO-RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAG-GISTICO ED ECONOMICO DELLA SARDEGNA

Art. 31.

Tipologia dell'intervento

- 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI nelle sue varie articolazioni territoriali, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affiliate, finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardema.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri, con la sponsorizzazione parziale gli impegni contrattuali vengono definiti dalla giunta regionale con riferimento a parti della stagione sportiva o consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi.
- 3. È condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno regionali che i campionati si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale, e che le manifestazioni organizzate in Sardegna siano di interesse nazionale o internazionale.
- 4. L'assessorato competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all'art. 6:
- a) valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;

- b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire nella convenzione-tipo da sottoporre agli organismi consenzienti;
- c) valuta la congruità numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attività oggetto di sponsorizzazione;
- d) propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte, vincolando parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attività giovanile.

Art. 32.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

- 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sport, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma preventivo delle sponsorizzazioni e ne autorizza, previa assunzione dei necessari impegni di spesa, l'attuazione, per una quota pari al 60 per cento dell'importo globale, con anticipazioni a favore dei soggetti inseriti nel programma medesimo.
- 2. Le anticipazioni non possono superare il 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e la loro erogazione è subordinata all'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
- 3. La liquidazione del saldo verrà autorizzata con un successivo programma, adottato con le forme di cui al precedente comma 1, nel quale dovranno essere vagliati le effettive spese sostenute, la proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'art. 31.

TITOLO V DISPOSIZIONI DI SUPPORTO E TUTELA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 33.

Contributi per le attrezzature sportive

- 1. La Regione conferisce alle province la competenza in ordine alla destinazione dei fondi per l'acquisto di attrezzature sportive alle organizzazioni scolastiche, al CONI, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali, nonché alle società e associazioni sportive affiliate alle predette federazioni e agli enti.
- 2. L'importo delle assegnazioni alle province è destinato con decreto dell'Assessore competente in materia di sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
- 3. Con successiva deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono determinati criteri e tempi per l'utilizzazione dei fondi da parte delle amministrazioni provinciali.

Art. 34.

Formazione degli operatori di settore

1. La Regione promuove le attività di formazione e aggiornamento di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture periferiche del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dell'ISEF o struttura equipollente, operanti in Sardegna.

Art. 35.

Contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive

- 1. L'amministrazione regionale può concedere contributi agli enti locali, alle strutture periferiche del CONI, alle federazioni sportive del CONI, agli enti di promozione sportiva, nonché alle associazioni provinciali diplomati ISEF per:
 - a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche;
 - b) la realizzazione di campagne promozionali.

- L'entità del contributo concedibile non può superare la soglia del 60 per cento delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa.
- 3. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
- 4. L'erogazione del contributo, o del saldo dello stesso, avviene a seguito di presentazione del rendiconto finanziario redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.

Art. 36.

Misure per la tutela delle attività non agonistiche

- 1. La Regione favorisce la corretta e razionale attività fisicomotoria dei praticanti attività sportiva non agonistica, mediante la concessione ai comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva di adeguati sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità, esperienza e prestigio ed operanti in strutture che non si propongano scopi di lucro.
- 2. Le prestazioni degli operatori di cui al comma 1 devono essere esclusivamente destinate ai praticanti compresi in fasce non agonistiche, ai portatori di handicap, nonché a soggetti che necessitano di attività fisico-riabilitativa.
- 3. I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione ai comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva fino alla concorrenza massima di L. 300 per abitante residente nella provincia nel secondo anno precedente quello di iscrizione dell'apposito stanziamento annuale nel bilancio regionale.

Art. 37.

Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche

- 1. La Regione promuove e favorisce il mantenimento presso le realtà societarie locali degli atleti di elevate doti tecnico-agonistiche che abbiano praticato sport attivo in Sardegna per almeno cinque anni e conseguito particolari meriti in campo nazionale e internazionale, mediante la concessione ai sodalizi isolani presso i quali gli stessi risultino tesserati di appositi incentivi finanziari.
- 2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma l, i sodalizi sportivi interessati devono inviare all'assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dall'art. 8, apposita richiesta, corredata del curriculum degli atleti interessati, nel quale devono essere tra l'altro specificati i risultati dagli stessi conseguiti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due anni.
- 3. La graduatoria dei sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi è definita dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il comitato di cui all'art. 6, sulla base dei risultati agonistici conseguiti dall'atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti quella nella quale viene formulata la domanda di contributo.
- 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione può altresi istituire borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed università degli studi dell'isola.

Art. 38.

Contributi per i campionati mondiali giovanili di calcio in Sardegna

1. La Regione è autorizzata a concedere nell'anno 1999 un contributo straordinario di L. 200.000.000 al comitato organizzatore dei campionati giovanili mondiali di calcio in Sardegna.

Art. 39.

Tutela sanitaria delle attività sportive

1. Per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31 (Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria

delle attività sportive) e dalla legge regionale 7 dicembre 1995, n. 36 (Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31).

- 2. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 36 del 1995 dopo le parole: «centri pubblici» sono inserite le parole «e dagli studi o centri».
- 3. Ferme restando le competenze esercitate in materia dall'assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, l'assessorato competente in materia di sport contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi risultano affiliati.
- 4. La giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 42, stabilisce, fra l'altro, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione del presente articolo.

Art. 40. Attività di ricerca

- 1. L'amministrazione regionale promuove la conoscenza dell'attività motoria in tutte le sue manifestazioni e implicazioni psico-fisiche mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari a favore di appositi centri di studio e di ricerca istituiti presso le università della Sardegna, nonché di enti ed organizzazioni al CONI conferenti.
- 2. Ai fini del conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 8, un progetto di ricerca annuale, o comunque articolabile per annualità, nel quale devono essere indicati l'organico che concorre all'effettuazione della ricerca stessa ed il preventivo di spesa ripartito per annualità comprendente le fonti di finanziamento.
- 3. La quota d'intervento regionale non può eccedere il 50 per cento del costo dell'iniziativa e sulla stessa sono ammesse anticipazioni nella misura massima del 70 per cento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1989.

Art. 41.

Poteri di vigilanza, verifica e controllo

- 1. L'assessorato competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali si dispieghi l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi ed accertamenti.
- I soggetti interessati sono tenuti a prestare la necessaria opera di supporto e collaborazione all'attività ispettiva di cui al comma 1.

Art. 42.

Criteri, procedure e modalità d'attuazione

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva con apposita deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di sport, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione della legge medesima, ove non già stabiliti nei precedenti articoli.

Titolo VI NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 43.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 33.000.000.000 per l'anno 1999, in L. 18.350.000.000 per l'anno 2000 ed in L. 13.450.000.000 per l'anno 2001 ed anni successivi. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse destinate agli interventi di cui all'abroganda normativa richiamata dall'art. 42, con le variazioni di cui al comma 2, nonché relativamente agli interventi di cui agli articoli 11, 12, 16 e 17, comma 3, lett. a), mediante utilizzo di una quota parte, pari a L. 4.000.000.000 per l'anno 1999 e a

- L. 2.500.000.000 per l'anno 2000, della riserva istituita dall'art. 39, comma 2, punto 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed iscritta in conto del capitolo 03017.
- 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

1. PRESIDENZA

Cap. 01090 - Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, legge regionale 10 novembre 1995 n. 28, articoli 59 e 65, legge regionale 15 febbraio 1996 n. 9, articoli 28 e 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e art. 24, comma 4, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1):

1999	L.	6.000.000.000
2000	»	6.000.000.000
2001	»	5.300.000.000

3. PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1993, n. 11 e art. 5, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1):

1999	 L.	4.000.000.000
2000	 »	2.500.000.000
2001		_

mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 10 della tabella B della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'art. 29, comma 2, punto 1 della legge regionale n. 37 del 1998 e corrispondente alla voce 4 della tabella B della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1:

Cap. 03146 - Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1):

1999	 L. 2.000.000.00
2000	 » —
2001	 » —

Cap. 03147 - Quota capitale delle rate ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1):

1999	L. 2.600.000.000
2000	» —
2001	» —

11. PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11116 - Contributi per manifestazioni sportive (legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, art. 16, legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, art. 75, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e art. 34, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8):

1999	L.	2.800.000.000
2000	»	1.700.000.000
2001	»	1.600.000.000

Cap. 11120 - Contributi forfettari a favore di sodalizi sportivi dell'isola che partecipino a campionati nazionali (art. 1, legge regionale 15 aprile 1994, n. 14 e art. 34, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28):

1999	 L.	5,500.000.000
2000	 »	3.000.000.000
2001	 »	2.500.000.000

Cap. 11124/05 - Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 11, legge regionale 9 giugno 1989, n. 36):

1999	L.	200.000,000
2000	. »	200.000.000
2001	. »	200.000.000

Cap. 11124/08 - Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva, per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale e per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (articoli 19, 24, 25 e 26, legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e art. 3, legge regionale 8 luglio 1993, n. 30):

1999	 L.	6.800.000.000
2000	 »	3.000.000.000
2001	 »	2.000.000.000

Cap. 11124/09 - Contributi agli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, organizzazioni scolastiche e agli enti locali per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 21, legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e legge regionale 1° giugno 1993, n. 25):

1999	 	 		 	 			•	•	L.	1.500.000.000
2000	 	 	. . .	 						»	600.000,000
2001	 .	 		 						»	500.000.000

Cap. 11124/14 - Spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (art. 27, legge regionale 9 giugno 1989, n. 36):

1999	L.	850.000.000
2000	»	750.000.000
2001	»	750.000.000

Cap. 11124/19 - Contributi in conto interessi per impianti sportivi (articoli 10 e 11, legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, art. 85, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e art. 4, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1):

1999	L.	400.000.000
2000	»	300.000.000
2001	»	300.000.000

Cap. 11124/20 - Spese per le garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 16, comma 2, legge regionale 9 giugno 1989, n. 36):

1999	 L.	350.000.000
2000	 »	300.000.000
2001	 »	300.000.000

In aumento:

2. AFFARI GENERALI

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale

(articoli 7 e 17-bis, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, legge regionale 19 maggio 1983, n. 14, legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e legge regionale 22 giugno 1987, n. 27):

1999	 L.	30.000.000
2000	 »	30.000.000
2001		30 000 000

11. PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11117 - (N.I.) 2.1.2.3.2.3.08.29 (05.04) - Contributo in conto capitale e in conto interessi e per spese accessorie a copertura parziale di mutui a tasso agevolato in favore di comuni e loro Consorzi destinati al completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi di base (articoli 11 e 16 della presente legge):

1999	L.	2.000.000.000
2000	»	2.000.000.000
2001	»	1.000.000.000

Cap. 11117/01 - (N.I.) 2.1.2.4.2.3.08.29 (05.04) - Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo, delle cooperative giovanili e dell'ISEF per il completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi (art. 12 della presente legge):

1.000.000.000	L.			•	•	•		•	•	•	•		•	 	 	 •	٠.	1999	
1.000.000.000	»								•						 			2000	
500.000.000	»						 							 	 			2001	

Cap. 11117/02 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04) - Spese per la gestione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (art. 17 della presente legge):

1999	L.	600.000.000
2000	»	600.000.000
2001	»	600.000.000

Cap. 11117/03 - (N.I.) 2.1.2.3.3.4.08.29 (05.04) - Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato per la progettazione, l'acquisizione di aree e la costruzione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (articoli 16 e 17 della presente legge):

1999					•	•			•		٠.	 	 	•		L.	1.000.000.000
2000										 		 				»	1.000.000.000
2001	_				_		_	_	_			 				»	500.000.000

Cap. 11117/04 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04) - Contributo per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 19 e 33 della presente legge):

1999	L.	4.720.000.000
2000	»	2.000.000.000
2001	>>	1 000 000 000

Cap. 11117/05 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04) - Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico, per manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la partecipazione a campionati nazionali, per la partecipazione a trasferte in territorio extraregionale e per il mantenimento presso le società locali di atleti di elevate doti tecnico-agonistiche; borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed università sarde (articoli 22, 26, 27, 28, 37 della presente legge):

1999													L.	8.300.000.000
2000													»	6.000.000.000
2001													»	4.000.000.000

Cap. 11117/06 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04) - Contributi per l'attività istituzionale degli enti di promozione sportiva, per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive e per la tutela delle attività non agonistiche; contributi per le attività istituzionali delle federazioni regionali del CONI (articoli 23, 30, 35 e 36 della presente legge):

1999	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	L.	1.500.000.000
2000		»	1.000.000.000
2001		»	500.000.000

Cap. 11117/07 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04) - Contributi alle istituzioni scolastiche destinate al miglioramento dell'offerta motoriosportiva ed allo scambio di esperienze e per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici (artt. 24 e 25 della presente legge):

1999	L.	700.000.000
2000	»	400.000.000
2001	»	300.000.000

Cap. 11117/08 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04) - Spese per la stipula di convenzioni per il contenimento dei costi di gestione e per trasferte effettuate all'interno e fuori del territorio regionale, spese per la stipula di convenzioni finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna (articoli 20, 29, 31 e 32 della presente legge):

1999						 						L.	12.000.000.000
2000												»	3.820.000.000
2001						 						»	4.820.000.000

Cap. 11117/09 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04) - Spese per la formazione e l'aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 34 della presente legge):

1999	L.	350.000.000
2000	»	200.000.000
2001	*	100.000.000

Cap. 11117/10 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04) - Contributi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la promozione della conoscenza dell'attività motoria (artt. 39 e 40 della presente legge):

1999	 L.	600.000.000
2000	 »	300.000.000
2001	 »	100.000.000

Cap. 11117/11 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04) - Contributo straordinario al comitato organizzatore dei campionati mondiali giovanili di calcio (art. 38 della presente legge):

1999 L.	200.000.000
2000»	_
2001 »	_

 Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

Art. 44. Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte riguardante lo sport; la legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni; la legge regionale 15 aprile 1994, n. 14 ed è inoltre abrogato l'art. 34 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28.

Art. 45. Norma transitoria

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande inoltrate ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 9 giugno 1989, n. 36 e 15 aprile 1994, n. 14, sempre che presentate nei termini e corredate della prescritta documentazione, sono definite in base alle predette leggi.
- Per gli interventi non precedentemente previsti e disciplinati, le relative domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 17 maggio 1999

PALOMBA

99R0568

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita, redattore
Alfonso Andriani, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999 i semestrali dal 1º gennalo al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

inclusi tutti i supplementi ordinar - annusie - semestrale		L. L.	508.000 289.000		ciale destinata alle leggi ed al regolamenti regionali: - annuale - semestrale	L. L.	108.00 68.00
Tipo A1 - Abbonamento al fascicoli generale, inclusi i suppler contenenti i provvedimenti le - annuale	menti ordinari gisiativi:	L.	416.000	Tipo E	 Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata al concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni; 		
- semestrale		Ī.	231.000	l	- annuale	L. L.	267.00 145.00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplement tenenti i provvedimenti non i - annuale	egislativi:	L.	115.500	Tipo F	 Completo. Abbonamento al fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari 		
- semestraie		ī.	69.000		contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed al fascicoli delle quattro serie		
ipe B - Abbonamento ai faecicoli della destinata agli atti dei giudizi dav costituzionale;					speciali (ex tipo F): - annuale semestrale	L. L.	1.097.00
- annuale		L. L.	107.000 70.000	Tipo	F1 - Abbonamento al fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
ipo C - Abbonamento al fascicoli della destinata agli atti delle Comunità					contenenti i provvedimenti legisiativi ed al fascicoli delle quattro serie speciali (escluso ii tipo A2):		
- annuale		L. L.	273.000 150.000		- annuale	L. L.	982.00 520.00
					tie Connette tifficiale - nerte prime - arresolte et		
itegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'indice repertorio annue	ile cronologico p	er mai	terie 1999.		lla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si		
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annu rezzo di vendita di un fascicolo separato	ale cronologico p della serie gene	er mai raie .	terie 1999.			L. L.	
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'indice repertorio annu rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato	ale cronologico p della serie gene delle serie speci	er mai raie . iaii i, li	terie 1999. I e III, ogni			L.	1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annui rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me	ale cronologico p della serie gene delle serie spec erie speciale «Co nalli, ogni 16 pag	er mat rale . lall I, II oncora jine o	terie 1999. i e iii, ogni i ed esami» frazione		o frazione	L. L. L.	1.5 2.8 1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me upplementi ordinari per la vendita a fasci	ale cronologico p della serie gene delle serie speci serie speciale «Co nalli, ogni 16 pag coli separati, og	er materiale : lall I, li oncora gine o ni 16 p	terie 1999. I e III, ogni I ed esami» frazione pagine o fra	16 pagine	o frazione	L. L.	1.5 2.8 1.5 1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il ve riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me uppiementi ordinari per la vendita a fasci uppiementi straordinari per la vendita a fa	ale cronologico p della serie gene delle serie speci erie speciale «Co nalli, ogni 16 pag colli separati, ogni secicoli, ogni 16 Supplemento	er materale : ail , i oncors ine o ni 16 pagine	i e III, ogni i ed esami» frazione pagine o frazione rdinario «E	16 pagine	o frazione delle estrazioni»	L. L. L.	1.5 2.8 1.5 1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il ve riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me rezzo di vendita di un fascicolo indici me ruppiementi ordinari per la vendita a fasci ruppiementi straordinari per la vendita a fa	della serie gene della serie gene delle serie speci erie speciale «Co naili, ogni 16 pag coli separati, ogni secicoli, ogni 18 Supplemento	er materiale : iali i, ii oncors jine o ni 18 p pagine straoi	erie 1999. I e III, ogni I ed esami» frazione eagine o frazione rdinario «E	18 pagine	o frazione delle estrazioni»	L. L. L. L.	1.5 2.8 1.5 1.5 1.5
ntegrando con la somme di L. 150.000 il vi riceverà anche l'indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me upplementi ordinari per la vendita a fasci upplementi straordinari per la vendita a fa bbonamento annuale rezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 p	della serie gene della serie gene della serie speci erie speciale «C erie i speciale » (C erie i speciale » (C erie i speciale » (C erie i sperati, og escicoli, ogni 18 Supplemento esgine o frazione	er materiale	erie 1999. Il e III, ogni Il ed esami» frazione sagine o fraz e o frazione	16 pagine	o frazione delle estrazioni»	L. L. L.	1.5 2.8 1.5 1.5 1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annui rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me supplementi ordinari per la vendita a fasci supplementi straordinari per la vendita a fa subbonamento annuale	della serie gene della serie gene della serie speci erie apeciale «Co- maili, ogni 16 peci coli separati, ogni secicii, ogni 18 Supplemento considerationo segine o fraziono supplemento et	er materiale iali i, ii oncora gine o ni 18 p pagine straoi	erie 1999. I e III, ogni I ed esami» frazione sagine o frazione o frazione dinario «E	16 paginezione	delle estrazioni»	L. L. L. L.	1.56 1.56 2.86 1.56 1.56 1.56
ritegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo indici me upplementi ordinari per la vendita a fasci upplementi straordinari per la vendita a fa bbonamento annuale rezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 j	della serie gene della serie gene della serie speciale «Consili, ogni 16 pag- coli separati, ogni 18 Supplemento coagine o frazione upplemento et	er materiale in it is	erie 1999. I e III, ogni I ed esami» frazione segine o frazione rdinario «E	16 pagine zione Bollettino	o frazione delle estrazioni»	L. L. L. L.	1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 162.0 1.5
ntegrando con la somme di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annui rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me supplementi ordinari per la vendita a fascicupplementi straordinari per la vendita a fascicupplementi atraordinari per la vendita di un fascicolo separato di vendita di un fascicolo separato di vendita di un fascicolo separato	della serie gene della serie gene della serie speci erie speciale «C maili, ogni 16 pag coli separati, ogni ascicoli, ogni 18 Supplemento consigne o frazione upplemento et Gazzetti	er materiale : iali i, ii oncora gine o ni 16 p pagine straoi e	erie 1999. Il e III, ogni Il ed esami» frazione sagine o frazione rdinario «E	zione	o frazione delle estrazioni» untivo del Tesoro»	L. L. L. L.	1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 162.0 1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me upplementi ordinari per la vendita a fasci upplementi straordinari per la vendita a fasci upplementi straordinari per la vendita a fasci upplementi atraordinari per la vendita a fasci upplementi straordinari per la vendita a fasci upplementi atraordinari per la vendita di un fasci colo separato di vendita di un fasci colo separato di vendita di un fasci colo separato di vendita di un fasci colo separato	della serie gene della serie gene della serie spec erie speciale «C erie speciale »C soli separati, ogn ascicoli, ogni 18 Supplemento coagine o frazione upplemento et Gazzett (Serie generale	er materiale : iali i, ii incora gine o ni 16 p pagine straoi e raord	erie 1999. Il e III, ogni Il ed esami» frazione sagine o frazione rdinario «E inario «Co ciale su M supplementi	zione	delle estrazioni» untivo del Tesoro» HES - 1999 - Serie speciali)		1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 162.0 1.5
riceverà anche l'indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me upplementi ordinari per la vendita a fasci upplementi straordinari per la vendita a fasci upplementi atraordinari per la vendita a fasci upplementi atraordinari per la vendita a fasci bibonamento annuale rezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 per la vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato di bonamento annuale rezzo di vendita di un fascicolo separato di bonamento annuale (52 spedizioni raccon bonamento annuo (52 spedizioni raccon bonamento annuo (52 spedizioni raccon di per la vendita di un fasci colo separato di bonamento annuo (52 spedizioni raccon di per la vendita di un fasci colo separato di bonamento annuo (52 spedizioni raccon di per la vendita di un fasci colo separato di bonamento annuo (52 spedizioni raccon di per la vendita di un fasci colo separato di per la ven	della serie gene della serie gene della serie speci erie apeciale «Co maili, ogni 18 peci coli separati, ogni scicoli, ogni 18 Supplemento upplemento st Gazzett (Serie generali mandate settimai	er materiale : iail i, ii oncors gine o ni 18 p pagine straoi e ia Uffile - 8 naii)	erie 1999. Il e III, ogni Il ed esami= frazione sagine o frazione rdinario «E inario «Co ciale su M supplementi	zione	delle estrazioni» untivo del Tesoro» HES - 1999 - Serie speciali)		1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 105.0 8.0
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me supplementi ordinari per la vendita a fasci supplementi straordinari per la vendita a fasci supplementi annuale rezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 per separato di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato di vendita singola: ogni microfiches contien contributo spese per imballaggio e spedizioni recontributo spese per imballaggio e spedizioni	della serie gene della serie gene della serie speciale «Co- naili, ogni 16 pag- coli separati, ogni scicoli, ogni 18 Supplemento consistenti della serie serie upplemento et Gazzett (Serie generali nandate settimar e fino a 96 pagint clone raccomand	rale iali i, ii oncors ini 16 p pagine straoi raord iali i, ii oncors ini 16 p pagine straoi atraoi	erie 1999. I e III, ogni I ed esami» frazione segine o frazione rdinario «E ciale eu M upplementi	zione Bollettino onto riassi iliCROFICI i ordinari	delle estrazioni» untivo del Tesoro» HES - 1999 - Serie speciali)		1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 102.0 1.5 108.0 8.0
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annua rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me uppiementi ordinari per la vendita a fasci uppiementi straordinari per la vendita a fasci uppiementi annuale rezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 per la vendita di un fascicolo, ogni 18 per la vendita di un fascicolo separato di vendita singola: ogni microfiches contiencontributo spese per imballaggio e spedizioni raccontributo spese per imballaggio e spedizioni	della serie gene della serie gene della serie speciale «Consili, ogni 16 pag- coli separati, ogni 18 Supplemento supplemento upplemento st Gazzett (Serie generali nandate settimari e fino a 96 pagi:	ial I, III jino by pagine straor traor t	erie 1999. I e III, ogni I ed esami» frazione sagine o frazione o frazione rdinario «E ciale eu M upplementi sazzetta Uffi a 1 a 10 mici	zione Sollettino Diccorriane BiCROFICI i ordinari Liciale Liciale Liciale	delle estrazioni» untivo del Tesoro» 4ES - 1999 - Serie speciali)		1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5
ntegrando con la somma di L. 150.000 il vi riceverà anche l'Indice repertorio annui rezzo di vendita di un fascicolo separato rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo della IV a rezzo di vendita di un fascicolo indici me supplementi ordinari per la vendita a fascicupplementi straordinari per la vendita di un fascicolo separato se per la vendita di un fascicolo separato se per la vendita a ingola: ogni microfichea contiene contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni separato la vendita a ingola: ogni microfichea contiene contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni separato la vendita a ingola: ogni microfichea contiene contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni separato la vendita a ingola: ogni microfichea contiene contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni separato la vendita di un fascicolo separato visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni se contributo spese per imballaggio e spedizioni raccon visioni se cont	della serie gene della serie gene della serie gene della serie speciale «C erie apeciale «C coli separati, ogni acicoli, ogni 16 Supplemento consilione o frazione upplemento et Gazzett (Serie generale nandate settimar e fino a 96 pagir cione raccomand aumentati del 30	raid :	erie 1999. I e III, ogni I ed esami- frazione lagine o frazione rdinario «E ciale eu M supplementi a 1 a 10 mic SECONDA	zione zione Bollettino onto riassi liCROFICI i ordinari iciale crofiches)	delle estrazioni» untivo del Tesoro» 4ES - 1999 - Serie speciali)		1.5 2.8 1.5 1.5 1.5 1.5 102.0 1.5 108.0 8.0

fascicoli disguldati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reciami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgerel direttamente all'Amministrazione, presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Vendita pubblicazioni Ufficio abbonamenti Ufficio inserzioni Numero verde **1** 06 85082150/85082276 **167-864035** 06 85082149/85082221 **1** 06 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 9 9 * L.6.000